

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 817

31 mars 2014

SOMMAIRE

ALG Luxco I S.C.A.	39215	DWS Investment S.A.	39183
Bashneft Investments S.A.	39215	DWS Investment S.A.	39183
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over)	39175	eDreams ODIGEO	39170
Deka-BF EuroRenten Total Return	39171	HPMC3 S.à r.l.	39216
Deka-CorporateBond High Yield Euro ...	39176	HSBC Securities Services (Luxembourg)	
Deka-Euroland Aktien LowRisk	39175	S.A.	39215
Deka-Institutionell LiquiditätGarant	39172	IFM Euroaktien	39183
DekaLux-GlobalResources	39171	Image Rights S.A.	39178
DekaLux-Japan	39170	Inter Prague S.à r.l.	39215
DekaLux-PharmaTech	39171	KSProjection S.à r.l.	39215
DekaLuxTeam-EmergingMarkets	39171	Lantiq Holdco S.à r.l.	39216
DekaLuxTeam-GlobalSelect	39171	Matrix La Gaude Investment S.à r.l.	39179
DekaLux-USA TF	39170	Matrix La Gaude S.A.	39179
Deka-Nachhaltigkeit	39176	MMS Mercury Management Services S.A.	
Deka Private Banking Portfolio	39170	39216
Deka-Renten: Euro 1-3 CF	39172	MNW Trade & Management S. à r.l.	39216
Deka-Renten: Euro 3-7 CF	39172	MNW Trade & Management S. à r.l.	39216
Deka-Treasury	39170	Prolilux S.A.	39176
Deka-Wandelanleihen	39178	Strassrea S.A.	39176
Deka-WorldTopGarant 1	39176	Unigra International S.A.	39184
Del Monte Fresh Produce S.à r.l.	39172		

DekaLux-Japan, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de DekaLux-Japan modifié au 01.05.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037963/11.

(140042492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka Private Banking Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka Private Banking Portfolio modifié au 01.05.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037964/11.

(140042493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka-Treasury, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-Treasury modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037965/11.

(140042497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

DekaLux-USA TF, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de DekaLux-USA TF modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037966/11.

(140042499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

eDreams ODIGEO, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 159.036.

EXTRAIT

Par résolutions du conseil d'administration prises le 18 mars 2014 et conformément à l'article 4 de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, il a été décidé de nommer LuxCSD S.A., une société anonyme ayant son siège social au 43, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154449 en tant qu'organisme de liquidation de la Société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014043702/15.

(140049913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

Deka-BF EuroRenten Total Return, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-BF EuroRenten Total Return modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037967/11.

(140042503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

DekaLux-PharmaTech, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de DekaLux-PharmaTech modifié au 01.05.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037968/11.

(140042504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

DekaLuxTeam-GlobalSelect, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de DekaLuxTeam-GlobalSelect modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037969/11.

(140042507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

DekaLuxTeam-EmergingMarkets, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de DekaLuxTeam-EmergingMarkets modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037970/11.

(140042508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

DekaLux-GlobalResources, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de DekaLux-GlobalResources modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037971/11.

(140042511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka-Institutionell LiquiditätGarant, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-Institutionell LiquiditätGarant modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037972/11.

(140042514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka-Renten: Euro 3-7 CF, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-Renten: Euro 3-7 CF modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037973/11.

(140042515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-Renten: Euro 1-3 CF modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037974/11.

(140042519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Del Monte Fresh Produce S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 180.098.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of March,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Del Monte Luxembourg SARL, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of nineteen million six hundred seventy-three thousand six hundred sixty-eight dollars of the United-States of America (USD 19,673,668.-), with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.516 (the "Shareholder"),

hereby represented by Mrs Vanessa Lanz, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 6 March 2014,

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Del Monte Fresh Produce S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 16A, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of thirteen thousand euro (EUR 13,000.-), incorporated following a deed of the undersigned notary dated 27 August 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2273 of 17 September 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 180.098 (the "Company"). The Shareholder, represented as above mentioned, has recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To approve the common draft terms of merger and, as a result, the cross-border merger, as further described in the common draft terms of merger, between the Company, as absorbing company, and Del Monte B.V., pursuant to which Del Monte B.V. will be absorbed by the Company, by way of universal succession of the assets and liabilities of the Del Monte B.V., without any restriction or limitation, to the Company.

2 To appoint one or several attorneys-in-fact to implement the resolutions to be adopted on the basis of this agenda, including without limitation, to transfer the assets and liabilities of the Del Monte B.V. by way of universal succession to the Company and to accomplish all acts of whatever kind which are necessary or useful to fully implement the cross-border merger.

3 Miscellaneous.

The undersigned notary confirms that:

a. the common draft terms of merger have been drawn up by the board of managers of the Company, (the "Absorbing Company") and by the board of managers of the Del Monte B.V. (the "Absorbed Company") on 30 January 2014 (the "Common Draft Terms");

b. the present resolutions of the sole shareholder of the Absorbing Company are adopted at least one month after the publication of such Common Draft Terms in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 407 of 14 February 2014.

c. the documents required pursuant to article 267 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") have been deposited at the registered office of the Absorbing Company, for inspection by the shareholders and those persons having special rights against any of the Absorbing Company or Absorbed Company, at least one month prior to the date of the present resolutions.

d. the cross-border merger will become effective vis-à-vis third parties as at the date of publication of the present resolutions of the sole shareholder of the Absorbing Company approving the merger in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

The interim accounts as at 20 January 2014 (the "Interim Accounts") of the Absorbing Company and the Absorbed Company have been presented to the undersigned notary.

A copy of the Interim Accounts, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to approve the Common Draft Terms and the merger, as further described in the Common Draft Terms, pursuant to which the Absorbed Company is absorbed by the Absorbing Company by way of universal succession of the assets and liabilities of the Absorbed Company, without any restriction or limitation, to the Absorbing Company.

Second resolution

The Shareholder resolved to appoint any manager of the Absorbing Company, each acting individually, with power of substitution, as its attorney-in-fact to implement the foregoing resolutions and to accomplish all acts of whatever kind which are necessary or useful to fully implement the cross-border merger, such as, notably but not exclusively to file with the Luxembourg Register of Commerce and Companies all declarations and formalities with regards to the Absorbing Company pursuant to the cross-border merger being effective.

Declaration

In accordance with article 271 (2) and 273ter of the Law, the undersigned notary (i) declares and certifies having verified the existence and validity, under Luxembourg law, of the Common Draft Terms and of the legal acts and formalities imposed in order to render the merger effective between the Absorbing Company and the Absorbed Company and (ii) confirms that the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company will become effective as at the date of publication of the present deed in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated approximately at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the proxyholder of the above-named party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder, in case of divergences between the English text and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

This deed having been read to the proxyholder of the above-named party, known to the undersigned notary by his name, surname, occupation and residence, said proxyholder signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour de mars,

par devant nous Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Del Monte Luxembourg SARL, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, avec un capital social de dix-neuf millions six cent soixante-treize mille six cent soixante-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 19.673.668,-), ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.516 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Madame Vanessa Lanz, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 6 mars 2014.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Del Monte Fresh Produce S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de treize mille euro (EUR 13.000,-), dont le siège social est au 16A, avenue de la Liberté, L-1930, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2273 du 17 Septembre 2013 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.098 (la «Société»). L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Approbation du projet commun de fusion et, en conséquence, de la fusion transfrontalière telle que plus amplement décrite dans le projet commun de fusion, entre la Société, en tant que société absorbante et Del Monte B.V., au terme de laquelle Del Monte B.V. sera absorbée par la Société par transfert universel des actifs et passifs de Del Monte B.V., sans restriction ou limitation aucune, à la Société.

2 Nomination d'un ou plusieurs mandataires afin de mettre en oeuvre les résolutions devant être adoptées sur base du présent ordre du jour, y compris sans limitation, transférer à la Société l'universalité des actifs et passifs de Del Monte B.V., et accomplir tous actes de quelque nature qu'ils soient nécessaires ou utiles afin que la fusion transfrontalière soit entièrement réalisée.

3 Divers.

Le notaire soussigné acte ce qui suit:

a. Qu'un projet commun de fusion a été rédigé conjointement par le conseil de gérance de la Société (la «Société Absorbante») et par le conseil de gérance de Del Monte B.V. (la «Société Absorbée») en date du 30 janvier 2014 (le «Projet Commun de Fusion»).

b. Que les présentes résolutions de l'associé unique de la Société Absorbante ont été adoptés au moins un mois après la publication du Projet Commun de Fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 407 du 14 février 2014.

c. Que les documents requis par l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales («LSC») ont été déposés au siège social de la Société Absorbante, pour inspection par les associés et personnes titulaires de droits spéciaux contre la Société Absorbante ou la Société Absorbée et ce, un mois au moins avant la date des présentes résolutions.

d. Que la fusion transfrontalière deviendra effective vis-à-vis des tiers à la date de la publication des présentes résolutions de l'associé unique de la Société Absorbante approuvant la fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

Les comptes intérimaires au 20 janvier 2014 (les «Comptes Intérimaires») de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont été présentés au notaire soussigné.

Une copie des Comptes Intérimaires, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé a décidé d'approuver le Projet Commun de Fusion et la fusion telle que plus amplement décrite dans le Projet Commun de Fusion, au terme de laquelle la Société Absorbée est absorbée par la Société Absorbante par transfert universel des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante sans aucune restriction ou limitation.

Deuxième résolution

L'Associé a décidé de nommer tout gérant de la Société Absorbante, chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, comme son mandataire afin de mettre en oeuvre les résolutions ci-avant adoptées, et accomplir tous les actes de quelque nature qu'ils soient nécessaires ou utiles afin que la fusion transfrontalière soit intégralement réalisée et, en particulier mais non exclusivement, afin de déposer et d'accomplir auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg toutes les déclarations et formalités relatives à la Société Absorbante afin de rendre la fusion transfrontalière effective.

Déclaration

Conformément à l'article 271 (2) et 273ter de la LSC, le notaire soussigné (i) déclare avoir vérifié et certifie l'existence et la validité, en droit luxembourgeois, du Projet Commun de Fusion ainsi que des actes juridiques et formalités imposés afin de rendre la fusion effective entre la Société Absorbante et la Société Absorbée et (ii) confirme que la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée sera effective vis-à-vis des tiers à compter de la date de publication du présent acte au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante ci-avant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: V. Lanz, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 20 mars 2014. REM/2014/652. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 24 mars 2014.

Référence de publication: 2014043235/161.

(140049440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over), Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037975/11.

(140042535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka-Euroland Aktien LowRisk, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-Euroland Aktien LowRisk modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037976/11.

(140042537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka-WorldTopGarant 1, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-WorldTopGarant 1 modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037977/11.

(140042538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka-Nachhaltigkeit, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-Nachhaltigkeit modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037978/11.

(140042541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Deka-CorporateBond High Yield Euro, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-CorporateBond High Yield Euro modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037979/11.

(140042544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Strassrea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 82.504.

Prolilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 125.168.

PROJET DE FUSION

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre mars.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.

Ont comparu:

I.- Monsieur Anouar BELLI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme «STRASSREA S.A.», en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 17 mars 2014.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II.- Monsieur Anouar BELLI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme «PROLILUX S.A.», en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 17 mars 2014.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquelles sociétés, représentées comme dit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du projet de fusion (fusion inversée) intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit:

1. La société «STRASSREA S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 82504, au capital social de EUR 31.000.- euros, divisé en 1.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,

- est détenue à 100% (actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, par

la société «PROLILUX S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 125168, au capital social de EUR 31.000.- euros, divisé en 1.000 actions d'une valeur nominale de EUR 31.- chacune, entièrement libérées.

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

- que l'activité de «STRASSREA S.A.», est:

“La société a pour objet l'acquisition, l'aménagement, la location et la gestion d'immeubles par toutes opérations de caractère non commercial et de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de l'objet social.»

- et que l'activité de «PROLILUX S.A.» est:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

La société a en outre pour objet la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.”

- que les sociétés «STRASSREA S.A.» et «PROLILUX S.A.» souhaitent fusionner pour des raisons de facilités administratives, de gestion et de rationalisation économique, afin de simplifier la structure du capital et de réduire les frais d'opération du groupe,

- que les actionnaires souhaitent la réalisation de ces deux activités dans une même société,

- qu'il est projeté de réaliser une opération de fusion inversée où la filiale ««STRASSREA S.A.» absorberait la maison mère «PROLILUX S.A.» et ce pour faciliter les procédures administratives à accomplir concernant l'activité de «STRASSREA S.A.»,

- que les actionnaires de la société absorbée recevront les actions de la société absorbante au prorata des actions qu'ils possédaient dans la société absorbée sans augmentation de capital dans «STRASSREA S.A.»,

- qu'il y a donc lieu, afin de rationaliser la structure administrative et économique de ces entités de procéder à une fusion.

La société anonyme «PROLILUX S.A.» à absorber, ne possède aucun bien immobilier.

2. La société anonyme «STRASSREA S.A.» (encore appelée la société absorbante) entend fusionner (fusion inversée) conformément aux dispositions des articles 257 à 284 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société anonyme «PROLILUX S.A.» (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1^{er} mars 2014.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

12. Formalités - La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

13. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

14. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

15. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales ainsi que la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'article 278 de la loi sur les sociétés commerciales.

L'opération est considérée comme une fusion par absorption.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: BELLI, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25/03/2014. Relation: EAC/2014/4113. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014043624/111.

(140049847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

Deka-Wandelanleihen, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-Wandelanleihen modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037980/11.

(140042545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Image Rights S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.559.

Il résulte d'une résolution écrite de l'administrateur unique prise en date du 26 mars 2014 que le siège social de la Société a été transféré avec effet immédiat au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Image Rights

Référence de publication: 2014044002/11.

(140050620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

Matrix La Gaude S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 105.780.

Matrix La Gaude Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 90.911.

In the year two thousand fourteen, on the eleventh day of March.

Before the undersigned Maître SCHAEFFER Martine, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1) Matrix La Gaude Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 90.911, having a share capital of EUR 1,412,500.-, incorporated pursuant a deed of Maître Gérard Lecuit, residing in Hesperange, on 24 December 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 225 dated 3 March 2003, whose articles of incorporation have been modified for the last time pursuant a deed of Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, on 2 April 2010, published in the Mémorial number 1097 dated 26 May 2010,

here represented by Mr Wayne Fitzgerald, private employee, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of managers of Matrix La Gaude Investment S.à r.l. (the "Board of Managers"), pursuant to resolutions taken by the Board of Managers on 7 March 2014 (the "Resolution 1").

2) Matrix La Gaude S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 105780, incorporated pursuant a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 22 December 2004, published in the Mémorial number 494, page 23677, dated 26 May 2005, whose articles of incorporation have been modified for the last time pursuant a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on 30 December 2009, published in the Mémorial number 588, page 28203, dated 19 March 2010,

here represented by Mr Wayne Fitzgerald, private employee, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Matrix La Gaude S.A. (the "Board of Directors"), pursuant to resolutions taken by the Board of Directors on 7 March 2014 (the "Resolution 2").

Hereinafter, the Resolution 1 and the Resolution 2 are collectively referred to as the "Resolutions".

The Resolutions, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the following joint merger proposal ("Joint Merger Proposal"):

MERGER PROJECT

1. Merging Parties.

- Matrix La Gaude S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 105780, (hereinafter referred to as "Absorbing Company");

The object of the Absorbing Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Absorbing Company may also hold interests in partnerships.

The Absorbing Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt instruments.

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Absorbing Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

The Absorbing Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company law of 31st July 19;

and,

- Matrix La Gaude Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 90.911, having a share capital of EUR 1,412,500.-, as absorbed company (hereinafter referred to as "Absorbed Company").

The object of the Absorbed Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

In particular, the Absorbed Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Absorbed Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development

2. Merger. The Absorbing Company, being the sole shareholder of the Absorbed Company, contemplates to merge with and absorb the Absorbed Company (the Absorbing Company and the Absorbed Company together being referred to as the "Merging Companies") under the simplified merger procedure regime (the "Merger") provided for in articles 278 and seq. of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

The purpose of the Merger is to simplify the current structure of the Merging Companies, in order to reduce administrative and compliance costs in Luxembourg.

The Joint Merger Proposal in relation to the Merger has been approved on 7 March 2014 by the Merging Companies.

3. Effective Date. The Merger will be realised on the day that the Absorbing Company has acknowledged that the Merger has become effective, which will be on or around one calendar month after the day of publication of the present Joint Merger Proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Effective Date"). The Merger shall be effective vis-à-vis third parties on the day of publication of the acknowledgment of effectiveness of the Merger.

For accounting purposes, the merger shall be deemed effective as from 31 December 2013.

4. Financial Accounts. The Absorbing Company's accounting statement, as described in article 267 c) of the Law, has been approved by the sole shareholder of the Absorbing Company.

The annual accounts of the Absorbed Company for the last three years have been approved by their sole shareholder and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.

5. Assets and Liabilities contributed. Pursuant to the Merger, the Absorbed Company, following its dissolution without liquidation, transfers all its assets and liabilities, including for the avoidance of doubt with any encumbrances or charges thereon, to the Absorbing Company. The assets and liabilities, which are valued at accounting book value, are transferred on the Effective Date.

6. Advantages granted to the Managers. No special advantages are granted to the members of the Board of Managers and Board of Directors of the Merging Companies.

7. Mandates granted by the Absorbed Company. The mandate of the Managers will automatically cease on the Effective Date and full discharge is hereby granted to the Managers of the Absorbed Company for the duties performed by them.

8. Consultation of documentation. The sole shareholder of the Absorbing Company is entitled to inspect the documents specified in article 267, paragraph 1 (a) and (c) of the Law at the registered office of the Absorbing Company at least one month before the Merger takes effect. The sole shareholder of the Absorbing Company may obtain a copy of the above referred documents upon request and free of charge.

9. General meeting of shareholders of the Absorbing Company. In compliance with article 279 of the Law, the sole shareholder of the Absorbing Company may request the convening of a general meeting of shareholders of the Absorbing Company to resolve on the approval of the Merger.

There is no requirement that a general meeting of the shareholders of the Absorbed Company be called in order to resolve on the approval of the Merger as the Absorbed Company are wholly owned by the Absorbing Company.

10. Merger formalities. The Absorbing Company shall itself carry out all formalities including such announcements as are prescribed by law, which are necessary or useful to carry and to effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and liabilities of the Absorbed Company in accordance with article 274 of the Law.

11. Dissolution of the Absorbed Company. The Merger will result in the dissolution without liquidation of the Absorbed Company as of the Effective Date.

12. Corporate Records of the Absorbed Company. All corporate documents, files and records of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Companies for the duration prescribed by law.

13. Issued capital of the Absorbing Company following the Merger. The Merger will not entail a modification of the issued capital of the Absorbing Company.

14. Expenses. The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Company.

In accordance with the provisions of article 271 paragraph (2) of the Law on Commercial Companies the undersigned notary certifies the lawfulness of the present merger proposal established in accordance with the Law on Commercial Companies.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux quatorze, le onzième jour du mois de mars.

Par-devant, Maître SCHAEFFER Martine, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) Matrix La Gaude Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.911, ayant un capital social de EUR 1.412.500,-, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, residing in Hesperange, le 24 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 225 daté du 3 mars 2003, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Maître Maître Camille Mines,, notaire de résidence à Capellen, le 2 avril 2010, publié au Mémorial numéro 1097 daté du 26 mai 2010,

ici représentée par M. Wayne Fitzgerald, employé privé, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil de gérance de Matrix La Gaude Investment S.à r.l. (le "Conseil de Gérance"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil de Gérance le 7 mars 2014 (la "Résolution 1");

2) Matrix La Gaude S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.780, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, le 22 décembre 2004, publié au Mémorial numéro 494, daté du 26 mai 2005, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 décembre 2009, publié au Mémorial numéro 588, daté du 19 mars 2010,

ici représentée par M. Wayne Fitzgerald, employé privé, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'administration de Matrix La Gaude S.A. (le "Conseil d' Administration"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration le 7 mars 2014 (la "Résolution 2");

Ci-après, la Résolution 1 et la Résolution 2 sont collectivement dénommées les "Résolutions".

Lesdites Résolutions, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

PROJET DE FUSION

1. Parties à la fusion.

- Matrix La Gaude S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.780, comme société absorbante (la "Société Absorbante"); et

- Matrix La Gaude Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.911, ayant un capital social de EUR 1.412.500, comme société absorbée (la "Société Absorbée").

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le projet commun de fusion (le "Projet Commun de Fusion") suivant:

2. Fusion. La Société Absorbante prévoit de fusionner et d'absorber ses filiales entièrement contrôlées, la Société Absorbée (la Société Absorbante et la Société Absorbée ensemble étant mentionnées ci-après comme les "Sociétés Fusionnantes") selon la procédure de fusion simplifiée (la "Fusion") prévue aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la "Loi").

L'objet de la Fusion permettra de simplifier la structure actuelle des Sociétés Fusionnantes, et de réduire les coûts administratifs et de conformité au Luxembourg.

Le Projet Commun de Fusion relatif à la Fusion a été approuvé le 7 mars 2014 par les Sociétés Fusionnantes.

3. Date de Prise d'Effet. La Fusion sera réalisée le jour où la Société Absorbante aura constaté que la Fusion est devenue effective, lequel jour consistera à environ un mois calendrier après le jour de la publication du présent Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Date de Prise d'Effet"). La Fusion sera effective vis-à-vis des tiers le jour de la publication du constat d'effectivité de la Fusion.

La fusion sera réputée effective d'un point de vue comptable à partir du 31 décembre 2013.

4. Comptes Annuels. Un état comptable de la Société Absorbante, tel que décrit dans l'article 267 c) de la Loi, a été approuvé par l'associé unique de la Société Absorbante.

Les comptes annuels de la Société Absorbée pour les trois derniers exercices ont été approuvés par son associé unique et déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

5. Actifs et Passif apportés. En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée, suivant leur dissolution sans liquidation, transmettent tous leurs actifs et leur passif, incluant pour éviter toute incertitude tous les droits et charges les grevant, à la Société Absorbante. Les actifs et le passif, qui sont évalués à la valeur comptable, sont transmis à la Date de Prise d'Effet.

6. Avantages accordés aux gérants. Il n'est pas accordé d'avantages spéciaux aux membres du conseil de gérance de chacune des Sociétés Fusionnantes.

7. Mandat accordé par la Société Absorbée. Le mandat des gérants de la Société Absorbée cessera automatiquement à la Date d'Effet et décharge est donnée par les présentes aux gérants de la Société Absorbée pour l'accomplissement de leurs mandats.

8. Consultation de la documentation. L'associé unique de la Société Absorbante a le droit d'inspecter les documents mentionnés à l'article 267, alinéa 1 (a) à (c) de la Loi au siège social de la Société Absorbante au moins un mois avant la prise d'effet de la Fusion. L'associé unique de la Société Absorbante peut obtenir copie des documents mentionnés ci-dessus sur demande et gratuitement.

9. Assemblée générale des associés de la Société Absorbante. Conformément à l'article 279 de la Loi, l'associé unique de la Société Absorbante a le droit de requérir que l'assemblée générale de la Société Absorbante soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la Fusion.

Il n'est pas requis qu'une assemblée générale de l'associé unique de la Société Absorbée soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la Fusion dans la mesure où la Société Absorbée sont entièrement détenues par la Société Absorbante.

10. Formalités liées à la Fusion. La Société Absorbante devra exécuter elle-même toutes les formalités incluant les publications telles que prescrites par la loi, qui sont nécessaire ou utiles à l'exécution et à la prise d'effet de la Fusion et à la transmission et cession des actifs et du passif de la Société Absorbée conformément à l'article 274 de la Loi.

11. Dissolution de la Société Absorbée. La Fusion entraînera la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée à partir de la Date de Prise d'Effet.

12. Documents Sociaux de la Société Absorbée. Tous les documents sociaux, livres et documents comptables de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prescrite par la Loi.

13. Capital social de la Société Absorbante à l'issue de la Fusion. La Fusion n'entraînera pas de modification du capital émis de la Société Absorbante.

14. Frais. Tous les frais, dépenses, honoraires et charges résultant de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.

Conformément à l'article 271 paragraphe (2) de la Loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentant atteste la légalité du présent projet de fusion établi conformément à la Loi sur les sociétés commerciales.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: W. Fitzgerald et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 mars 2014. LAC/2014/12708 Reçu douze euros EUR 12,-.

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2014.

Référence de publication: 2014044711/227.

(140051470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

DWS Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

Das Verwaltungsreglement Vermögensfondsmandat Wachstum II - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Vice President / Director

Référence de publication: 2014037981/13.

(140042048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

DWS Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

Das Verwaltungsreglement Vermögensfondsmandat Flexible (80% teilgeschützt) - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil - wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Vice President / Director

Référence de publication: 2014037982/13.

(140042049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

IFM Euroaktien, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de IFM Euroaktien modifié au 01.04.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2014037984/11.

(140042518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Unigra International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 43.748.

PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE PAR ABSORPTION

Entre:

«Unigrà S.r.l.», société à responsabilité limitée de droit italien ayant son siège social à Conselice (RA), via Gardizza n. 9/B, Italie, au capital social de 19.886.000 euros, entièrement souscrit et libéré, code fiscal, numéro de TVA et numéro d'inscription au Registre des Entreprises de Ravenne: 02403240399, inscrite au R.E.A. de Ravenne sous le n° 198666 (ci-après dénommée également: «Itaco» ou la «Société absorbante»);

et

«Unigra International S.A.», société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.748 (ci-après dénommée également: «Luxco», la «Société à absorber» ou la «Société absorbée»). (Itaco et Luxco sont ci-après dénommées individuellement une «Partie» et, conjointement les «Parties» ou les «Sociétés participant à la Fusion»).

Les organes administratifs des Sociétés participant à la Fusion ont rédigé et approuvé le présent projet commun de fusion transfrontalière (ci-après dénommé également: le «Projet de Fusion» ou le «Projet»), suivant les termes et les conditions explicités à la suite.

I. Les sociétés participant à la fusion (Type/forme, dénomination sociale, nationalité, loi en vigueur, siège et numéro d'inscription aux registres publics)

I. a) La Société absorbante

La Société absorbante est une société à responsabilité limitée de droit italien régie par les lois italiennes (et opérant dans le secteur alimentaire et de la production d'énergie à partir de sources renouvelables), ayant son siège social à Conselice (RA) (Italie), via Gardizza n° 9/B, code fiscal et numéro d'inscription au Registre des Entreprises de Ravenne: 02403240399.

I. b) La Société à absorber

La Société à absorber est une société anonyme de droit luxembourgeois régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.748.

Le capital social de la Société à absorber est fixé à EUR 7.238.000,00 représenté par 14.000 actions existantes d'une valeur nominale de EUR 517,00 par action, entièrement souscrites et libérées, appartenant toutes à la Société absorbante. Il n'existe pas de détenteurs de privilèges et /ou de droits d'usufruit ou d'autres droits, de nantissement, lien, ou autres restrictions grevant les actions mentionnées ci-avant.

El est également précisé que:

- aucune des Sociétés participant à la Fusion n'a été mise en liquidation, ou n'a adopté de résolutions portant sur une éventuelle mise en liquidation ni encore avancé des cas en ce sens; aucune des Sociétés participant à la Fusion n'a été déclarée en faillite, ni fait l'objet de procédures susceptibles d'entraîner la liquidation ni encore avancé des cas en ce sens; et - les dispositions contenues à l'article 2501-bis du Code Civil italien ne s'appliquent pas.

II. Modalités relatives à la mise en oeuvre de la fusion

Étant donné que la Société à absorber est régie par les lois luxembourgeoises (et contrôlée directement et entièrement par la Société absorbante, régie par la loi italienne), l'opération de fusion par absorption objet du présent Projet (ci-après dénommée: la «Fusion») constitue un cas de fusion transfrontalière (simplifiée) conformément à la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, qui a été transposée: (i) en Italie, suivant le Décret Légal n° 108 du 30 mai 2008 (ci-après dénommé le «Décret») et (ii) au Luxembourg, suivant la loi du 10 juin 2009 réformant la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La Fusion sera donc réalisée sur la base des dispositions exposées ci-avant et conformément aux dispositions contenues dans les législations nationales applicables en la matière.

La fusion sera réalisée suivant une fusion par absorption, sans liquidation, de la Société à absorber dans la Société absorbante. Dans le cadre de la Fusion, la Société absorbante reprendra de plein droit tous les actifs et passifs de la Société absorbée, de même qu'il entre dans l'intention de Société absorbante de reprendre à son profit: toutes les activités, droits, raisons et actions de Luxco, et à ses frais et conformément à la loi: l'ensemble des dettes, obligations et engagements, sans exclusions ou exceptions.

III. Acte constitutif (statuts) de la société absorbante avec les éventuelles modifications découlant de la fusion

Il convient de noter que les statuts de la Société absorbante actuellement en vigueur sont ceux qui sont repris à l'annexe «A» du présent projet et qu'ils ne seront pas modifiés à la suite de la Fusion visée au présent projet, aucune augmentation du capital d'Itaco n'étant notamment prévue, comme précisé à la suite, dans le cadre de ladite Fusion.

IV. Parité d'échange, soulte (en argent) et modalités relatives à l'affectation des participations de la société absorbante

Étant donné que l'intégralité du capital social est (et sera) détenue jusqu'à la conclusion de la Fusion par la Société absorbante, ce projet est préparé conformément aux procédures simplifiées. En particulier, la parité d'échange et la procédure d'affectation des actions représentatives du capital social de la Société absorbante en faveur de l'associé unique de la Société à incorporer ne doivent pas être indiquées ni décrites dans ce projet, de même qu'il ne doit pas contenir le rapport des experts tel que mentionné à l'article 2501-sexies du Code civil italien.

La Fusion entraînera l'annulation de toutes les actions Luxco détenues par la Société absorbante dans la Société à absorber, sans augmentation du capital social de la Société absorbante. Par conséquent, il ne sera procédé à aucune émission de nouvelles participations de la Société absorbante.

Aucun paiement ou soulte (en argent) n'est donc prévu ni dû.

V. Date à laquelle se réfèrent les bilans annuels des sociétés participant à la fusion, utilisés pour déterminer les conditions de celle-ci

Les conditions relatives à la Fusion faisant l'objet du présent Projet sont déterminées sur la base des bilans des Sociétés participant à la Fusion (dûment approuvés par les organes administratifs respectifs, avec le présent projet de fusion et le rapport du conseil d'administration), à savoir, respectivement: (i) au 30 novembre 2013 pour la Société absorbante et (ii) au 1^{er} décembre 2013 pour la Société à absorber, préparés suivant les méthodes et les critères utilisés pour la rédaction des bilans annuels des Sociétés participant à la Fusion (principes comptables nationaux).

Il est également précisé que les exercices financiers des deux Sociétés participant à la Fusion correspondent à l'année civile (1^{er} janvier - 31 décembre).

VI - Informations sur l'évaluation des éléments patrimoniaux actifs et passifs cédés à la société absorbante

Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société à absorber qui seront transférés à la Société absorbante à la suite de la Fusion seront évalués sur la base de leur valeur comptable à la date de la fusion effective, comme indiqué au paragraphe VII du présent projet de fusion.

L'actif et le passif de la société à absorber sont indiqués au 1^{er} décembre 2013 dans la situation patrimoniale de référence au précédent paragraphe V.

Les sociétés participant à la fusion n'ont pas inscrit de goodwill dans leurs bilans respectifs. Étant donné que la valeur de la participation de la société à absorber inscrite dans le bilan de la société absorbante est inférieur au patrimoine net de la société à absorber, suite à la fusion, il y aura une augmentation du montant des réserves des capitaux propres de la société absorbante égale à cette différence.

VII. Effets de la fusion et imputation des opérations de la société absorbée au bilan de la société absorbante

La Société absorbante étant régie par la loi italienne, la Fusion produira des effets vis-à-vis des tiers, conformément à l'Article 15, premier alinéa du Décret, à compter de l'inscription de l'acte dans le Registre des Entreprises compétent de Ravenne, ou de l'éventuelle date successive qui pourra être indiquée dans l'acte de fusion.

A partir de la date précitée d'entrée en vigueur de la Fusion, la Société absorbante succèdera à la Société absorbée au niveau de tous les rapports juridiques actifs et passifs relevant de son activité.

A toutes fins comptables utiles, les opérations de la Société absorbée seront pareillement imputées au bilan de la Société absorbante à partir du premier jour d'effet de la fusion eu égard des tiers. Les mêmes effets fiscaux sont également déterminés à partir de la même date précitée, conformément à l'article 172, neuvième alinéa, 178 et 179 du décret présidentiel 917/1986 italien.

VIII. Traitement éventuellement réservé à des catégories particulières d'associés et aux détenteurs de titres autres que les actions

Il n'existe pas de traitement spécial pour les associés des Sociétés participant à la Fusion, tout en précisant notamment à cet égard que la Fusion visée dans le cadre du présent Projet n'est pas susceptible d'affecter les droits spéciaux réservés (au sens et aux fins énoncés à l'article 2468 du Code civil italien) aux membres de la Société absorbante (et ayant les caractéristiques indiquées dans les statuts de la Société absorbante joints à l'Annexe «A» de ce Projet), qui resteront inchangés à la suite de la Fusion.

Il n'existe pas non plus de détenteurs de titres autres que les détenteurs des actions ou des parts dans les Sociétés participant à la Fusion.

IX. Avantages particuliers éventuellement proposés en faveur des experts chargés d'examiner le projet de fusion, d'autres sujets responsables de l'administration et des membres des organes de contrôle des sociétés participant à la fusion

Étant donné qu'il s'agit d'une fusion de type «simplifiée», comme indiqué ci-avant, la nomination d'experts n'est pas nécessaire.

X. Informations sur les procédures de participation des employés au niveau de la définition de leurs droits de participation

Les conditions prévues à l'Article 19, premier alinéa du Décret ne sont pas remplies.

XI. Répercussions probables de la fusion sur l'occupation et intentions concernant la poursuite ou la cessation des activités de la société

La Société à absorber n'occupe pas de personnel.

La Fusion n'aura pas d'effet sur la situation du personnel de la Société absorbante.

Les employés de la Société absorbante seront avisés en temps utile, conformément à la loi, du Projet et la Fusion, y compris en ce qui concerne les conséquences juridiques et économiques susceptibles de les affecter.

Les activités de la Société à absorber seront poursuivies par la Société absorbante de la même manière et de façon directe.

XII. Informations ultérieures au sens de la loi luxembourgeoise

Conformément aux normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg, le présent Projet devra être déposé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et au Registre des Entreprises de Ravenne, puis publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de même qu'au journal officiel italien (Gazzetta Ufficiale) au moins un mois avant la date de la décision visant à approuver la Fusion.

Les documents qui suivent devront être déposés au siège social de chacune des Sociétés participant à la Fusion, en vue de leur mise à disposition et consultation par les associés des Sociétés participant à la Fusion, durant le mois qui précède la date de la décision visant à approuver la Fusion:

- Projet de Fusion;
- Rapport du Conseil d'Administration des deux Sociétés participant à la Fusion, leurs motifs justifiant la Fusion d'un point de vue juridique et économique;
- Bilans approuvés des trois derniers exercices des sociétés participant à la fusion ainsi que les rapports des administrateurs et du réviseur;
- Les situations patrimoniales de référence des sociétés participant à la fusion telle qu'indiquées au paragraphe V.

Les créanciers de la Société à absorber peuvent obtenir gratuitement toutes les informations concernant les modalités de l'exercice de leurs droits, à l'adresse suivante:

Unigra International S.A.
Conseil d'administration
20, rue de la Poste
L-2346 Luxembourg

Les créanciers de la Société absorbante pourront faire opposition, conformément à l'Article 2503 du Code Civil italien, dans un délai de soixante jours à compter de l'inscription de la décision d'approbation de la Fusion dans le Registre des Entreprises compétent de Ravenne.

Les créanciers de la Société absorbante peuvent obtenir gratuitement toutes les informations concernant les modalités de l'exercice de leurs droits, à l'adresse suivante:

Unigra S.r.l.
Conseil d'administration
Via Gardizzan. 9/B
48017 Conselice (RA)
Italie

XIII. Dispositions générales

III. a) Formalités

La Société absorbante et la Société absorbée rempliront, suivant les conditions fixées par la loi, toutes les formalités de publicité légale et de dépôt légal relatives à la Fusion.

XIII. b) Remise des titres

A la date correspondant à la réalisation définitive de la Fusion, l'acte de constitution original et les actes de modification de la Société absorbée seront remis à la Société absorbante, en même temps que les livres comptables, les titres de propriété, les attestations relatives aux valeurs mobilières, la preuve de la propriété des actions, et tous les contrats, documents, écrits ou autres documents relatifs aux biens ou aux droits de propriété de la Société absorbée.

XIII. c) Dépenses

L'ensemble des dépenses, droits et honoraires liés à la réalisation de la Fusion devra être réglé par la Société absorbante.

XIII. d) Élection du domicile

Pour tout ce qui concerne les notifications et les communications relatives à la Fusion, les parties élisent domicile en leurs sièges respectifs, tels qu'ils sont mentionnés dans la partie introductive du présent Projet.

Annexes:

Annexe «A» Statuts en vigueur de la Société absorbante,

Annexe «B» Situation au 30 novembre 2013 de la Société absorbante

Annexe «C» Situation au 1 décembre 2013 de la Société à absorber

Conselice (Ra), 26 marzo 2014.

Pour le Conseil d'Administration

Unigrà S.r.l.

Luciano Martini

Le Président

Lussemburgo, 26 marzo 2014.

Pour le Conseil d'Administration

Unigra International SA

Giovanni Spasiano / Benoit Dessy

L'Administrateur / L'Administrateur

Suit la traduction italienne

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE

Tra:

"Unigrà S.r.l.", una società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Conselice (RA), via Gardizza n. 9/B, Italia, capitale sociale euro 19.886.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna: 02403240399, iscritta al R.E.A. di Ravenna al n. 198666 (di seguito, anche: "Itaco" o la "Società Incorporante");

e

"Unigra International S.A.", una société anonyme di diritto lussemburghese con sede in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta nel Registro del Commercio e delle Società (Registre du Commerce et des Sociétés) di Lussemburgo al numero B 43.748 (di seguito, anche: "Luxco", la "Società Incorporanda" o la "Società Incorporata").

(Itaco e Luxco sono qui di seguito indicate, singolarmente, come una "Parte" e, congiuntamente, come le "Parti" o le "Soderà Partecipanti alla Fusione").

Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno redatto e approvato il presente progetto comune di fusione transfrontaliera (di seguito, anche: il "Progetto di Fusione" o il "Progetto"), nei termini ed alle condizioni qui di seguito elencati.

I. Le società partecipanti alla fusione (Tipologia, denominazione sociale, nazionalità, legge regolatrice, sede e numero di iscrizione in pubblici registri)

I. a) Società Incorporante

La Società Incorporante è una società a responsabilità limitata di diritto italiano disciplinata dalla legge italiana (ed operante nel settore alimentare e della produzione di energia da fonti rinnovabili), con sede legale in Conselice (RA) (Italia), via Gardizza n. 9/B, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna: 02403240399.

I. b) Società Incorporanda

La Società Incorporanda è una Société anonyme (di partecipazioni) di diritto lussemburghese disciplinata dalla legge lussemburghese, con sede in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Gran Ducato del Lussemburgo), iscritta nel Registro del Commercio e delle Società (Registre du Commerce et des Sociétés) di Lussemburgo al numero B 43.748.

Il capitale sociale della Società Incorporanda è pari ad euro 7.238.000,00, suddiviso in n. 14.000 azioni del valore nominale di euro 517,00 ciascuna, integralmente liberate, tutte di titolarità della Società Incorporante. Non esistono inoltre titolari di diritti di pegno e/o di usufrutto né altri diritti, vincoli o limitazioni gravanti sulle predette azioni.

Si precisa inoltre:

- che nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione è stata posta in liquidazione, non sono state adottate deliberazioni di scioglimento, né sono state avanzate istanze in tal senso; nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione è stata dichiarata fallita, o soggetta a procedure che potessero determinarne la liquidazione, né sono state avanzate istanze in tal senso; e
- che non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 2501-bis del Codice Civile italiano.

II. Modalità di attuazione della fusione

Essendo la Società Incorporanda disciplinata dalla legge lussemburghese (e controllata in via diretta e totalitaria dalla Società Incorporante, disciplinata dalla legge italiana), la operazione di fusione per incorporazione oggetto del presente Progetto (di seguito, anche: la "Fusione") integra un'ipotesi di fusione transfrontaliera (semplificata) ai sensi della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, che ha avuto attuazione: (i) in Italia, mediante il D. Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 (di seguito: il "Decreto") e (ii) in Lussemburgo, mediante la legge del 10 giugno 2009 che ha modificato la legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. La Fusione verrà pertanto perfezionata nel rispetto delle predette disposizioni, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive normative nazionali applicabili.

La Fusione sarà realizzata attraverso la fusione per incorporazione, senza liquidazione, della Società Incorporanda nella Società Incorporante. In dipendenza della Fusione la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporata, cosicché la medesima Società Incorporante andrà ad assumere rispettivamente, a proprio vantaggio: tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di Luxco, ed a proprio carico ed a norma di legge: tutte le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato.

III. Atto costitutivo (statuto della società incorporante con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione)

Si precisa che lo statuto sociale della Società Incorporante attualmente vigente è quello che si allega sotto "A" al presente Progetto e che lo stesso non verrà modificato per effetto dell'operazione di Fusione di cui al presente Progetto, non essendo in particolare previsto, come infra precisato, alcun aumento di capitale di Itaco al servizio della Fusione.

IV. Rapporto di cambio, Eventuale conguaglio in denaro e modalità di assegnazione delle partecipazioni della società incorporante

Poiché l'intero capitale sociale è (e sarà) posseduto fino al perfezionamento della Fusione dalla Società Incorporante, il presente Progetto è stato predisposto secondo formalità semplificate. In particolare, il rapporto di cambio e il procedimento per l'assegnazione delle quote rappresentative del capitale sociale della Società Incorporante all'unico socio della Società Incorporanda non si sono dovuti indicare e descrivere nel presente Progetto, né è stata predisposta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile italiano.

La Fusione comporterà l'annullamento di tutte le azioni Luxco possedute dalla Società Incorporante nella Società Incorporanda, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante. Pertanto, nessuna nuova partecipazione della Società Incorporante sarà emessa.

Nessun conguaglio in denaro/pagamento è pertanto previsto o dovuto.

V. Data a cui si riferiscono le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione utilizzate per definire le condizioni della stessa

Le condizioni della Fusione di cui al presente Progetto sono state stabilite sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione (debitamente approvate dai rispettivi organi amministrativi unitamente al presente Progetto di Fusione ed alla relativa relazione illustrativa) rispettivamente: (i) al 30 novembre 2013 per la Società Incorporante e (ii) al 1 dicembre 2013 per la Società Incorporanda, redatte secondo gli stessi metodi e criteri utilizzati per la redazione dei bilanci annuali delle Società Partecipanti alla Fusione (principi contabili nazionali).

Si precisa inoltre che gli esercizi sociali di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione coincidono con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

VI. Informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti alla società incorporante

Il valore degli elementi patrimoniali attivi e passivi che verranno trasferiti dalla Società Incorporanda alla Società Incorporante in conseguenza della Fusione sarà determinato con riferimento al loro valore di libro alla data in cui la Fusione avrà efficacia giuridica, di cui infra al successivo paragrafo VII. del presente Progetto.

Le suddette attività e passività della Società Incorporanda sono indicate, con riferimento alla data del 1 dicembre 2013 nella situazione patrimoniale di riferimento di cui al precedente paragrafo V.

Le società partecipanti alla Fusione non hanno iscritto nei propri bilanci alcun avviamento. Dato che il valore della partecipazione nella Società Incorporanda iscritto nel bilancio della Società Incorporante è inferiore al patrimonio netto della Società Incorporanda, in seguito alla Fusione vi sarà un incremento nell'ammontare delle riserve di patrimonio netto della Società Incorporante pari a tale differenza.

VII. Effetti della fusione e imputazione delle operazioni della società incorporata al bilancio della incorporante

Essendo la Società Incorporante regolata dalla legge italiana, la Fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Decreto, a partire dal momento della iscrizione dell'atto di fusione nel competente Registro delle Imprese di Ravenna, ovvero dall'eventuale data successiva che potrà essere all'uopo indicata nell'atto di fusione.

A partire dalla predetta data di efficacia giuridica della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporata.

Ai fini contabili, le operazioni della Società Incorporata saranno parimenti imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal giorno in cui la Fusione avrà efficacia giuridica nei confronti terzi (di cui sopra).

Dalla medesima predetta data decorreranno altresì gli effetti fiscali, ai sensi dell'art 172, nono comma, 178 e 179 del D.P.R. 917/1986 italiano.

VIII. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non è previsto alcun trattamento particolare per i soci delle Società Partecipanti alla Fusione, precisandosi in particolare al proposito che la Fusione di cui al presente Progetto non è tale da pregiudicare i diritti particolari riservati (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2468 del Codice Civile italiano) ai soci della Società Incorporante (ed aventi le caratteristiche indicate nello Statuto Sociale della Società Incorporante allegato sotto "A" al presente Progetto) che rimarranno invariati per effetto della Fusione.

Non esistono inoltre possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote nelle Società Partecipanti alla Fusione.

IX. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli esperti incaricati dell'esame del progetto di fusione, dei soggetti cui compete l'amministrazione e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione

Nessuno, precisandosi altresì al proposito che, trattandosi, come sopra precisato, di fusione c.d. semplificata, non è prevista la nomina degli esperti.

X. Informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione

Non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, primo comma, del Decreto.

XI. Probabili ripercussioni della fusione sull'occupazione ed intenzioni riguardo alla continuazione o interruzione delle attività della società incorporanda.

La Società Incorporanda non ha dipendenti.

La Fusione non avrà effetti sulla situazione del personale dipendente della Società Incorporante.

I lavoratori della Società Incorporante saranno tempestivamente informati, nei termini di legge, del Progetto e della Fusione, anche relativamente alle sue conseguenze dal punto di vista legale ed economico.

Le attività della Società Incorporanda saranno proseguite dalla Società Incorporante nella stessa maniera e in via diretta.

XII. Ulteriori informazioni secondo la legge lussemburghese

Secondo la applicabile normativa lussemburghese, il presente Progetto deve essere depositato nel Registro del Commercio e delle Società (Registre du Commerce et des Sociétés) di Lussemburgo e nel Registro delle Imprese di Ravenna e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Lussemburgo (Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations) e nella Gazzetta Ufficiale italiana (Gazzetta Ufficiale) almeno un mese prima della data della delibera di approvazione della Fusione.

Presso la sede legale di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione saranno depositati e disponibili, per la consultazione da parte dei soci delle Società Partecipanti alla Fusione, durante il mese che precede la data di delibera di approvazione della Fusione i seguenti documenti:

- Progetto di Fusione;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione sui motivi della Fusione da un punto di vista giuridico ed economico;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla Fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- le situazioni patrimoniali di riferimento di cui al precedente paragrafo V delle società partecipanti alla fusione.

I creditori della Società Incorporanda possono ottenere gratuitamente tutte le informazioni riguardanti le modalità dell'esercizio dei propri diritti al seguente indirizzo:

Unigra International S.A.
Consiglio di Amministrazione
20, rue de la Poste
L-2346 Luxembourg
Gran Ducato del Lussemburgo

I creditori della Società Incorporante potranno fare opposizione, ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile italiano, nei sessanta giorni successivi all'iscrizione della delibera di approvazione della Fusione nel competente Registro delle Imprese di Ravenna.

I creditori della Società Incorporante possono ottenere gratuitamente tutte le informazioni riguardanti le modalità dell'esercizio dei propri diritti al seguente indirizzo:

Unigrà S.r.l.
Consiglio di Amministrazione
Via Gardizza n. 9/B
48017 Conselice (RA)

Italia

XIII. Disposizioni generali

XIII. a) Formalità

La Società Incorporante e la Società Incorporata adempiranno, nei termini di legge, a tutte le formalità di pubblicità legale ed ai depositi legali relativi alla Fusione.

XIII. b) Consegna dei titoli

Alla data della realizzazione definitiva della Fusione saranno consegnati alla Società Incorporante gli originali dell'atto costitutivo e degli atti modificativi della Società Incorporata, così come i libri contabili, i titoli di proprietà, le attestazioni relative ai valori mobiliari, la prova della titolarità delle azioni, e tutti i contratti, archivi, scritti o altri documenti relativi ai beni o ai diritti di titolarità della Società Incorporata.

XIII. c) Spese

Tutte le spese, diritti ed onorari legati alla realizzazione della Fusione saranno sopportati o presi a carico dalla Società Incorporante.

XIII. d) Elezione di domicilio

Per tutte le notifiche e comunicazioni relative alla Fusione, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo delle rispettive sedi riportato nella parte introduttiva del presente Progetto.

Allegati:

Allegato "A" statuto sociale vigente della Società Incorporante.

Allegato "B" situazione patrimoniale al 30 novembre 2013 della Società Incorporante

Allegato "C" situazione patrimoniale al 1 dicembre 2013 della Società Incorporanda.

Conselice (Ra), 26 marzo 2014.

Per il Consiglio di Amministrazione

Unigrà S.r.l.

Luciano Martini

Il Presidente

Lussemburgo, 26 marzo 2014.

Per il Consiglio di Amministrazione

Unigra International SA

Giovanni Spasiano / Benoit Dessy

Il Consigliere / Il Consigliere

Annexe A. Statuts en vigueur de la société absorbante

Allegato "A" al Progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione in Unigrà S.r.l. di Unigra International S.A.

STATUTO

Denominazione sociale**Art. 1.**

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Unigrà S.r.l." (la "Società").

Sede**Art. 2.**

2.1 La Società ha sede legale in Conselice (Ra) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

2.2 La Società, con le forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero e di sopprimerle.

Durata**Art. 3.**

3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Oggetto sociale**Art. 4.**

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente o attraverso una o più controllate:

(a) in via principale:

- (i) produzione, lavorazione e confezionamento di oli e grassi vegetali, animali e misti per uso alimentare, raffinati, idrogenati, interesterificati e frazionati;
- (ii) produzione e confezionamento di margarine e condimenti per uso alimentare;
- (iii) produzione e confezionamento di cioccolato, surrogato di cioccolato e prodotti dolciari e semilavorati a base di zucchero e cacao;
- (iv) produzione e confezionamento di semilavorati in polvere per la panificazione e la pasticceria;
- (v) produzione e confezionamento di semilavorati alimentari e bevande a lunga conservazione (UHT) a base di grassi vegetali e prodotti lattiero-caseari, per uso pasticceria, gelateria e consumo diretto;
- (vi) vendita, ad uso zootecnico e industriale, degli oli e dei grassi vegetali e animali derivanti da produzioni alimentari;
- (vii) commercializzazione di prodotti alimentari che vanno ad integrare la gamma di quelli di propria produzione;
- (viii) gestione di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da cedere anche a terzi;
- (ix) produzione di energia elettrica e termica mediante l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare di biocombustibili composti principalmente da oli e grassi vegetali;
- (x) vendita dell'energia elettrica e termica prodotta;
- (xi) effettuazione di operazioni di acquisto e vendita, comprese le importazioni e le esportazioni, il magazzinaggio e la lavorazione di biocombustibili idonei alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- (b) in via secondaria:
 - (i) l'assunzione di partecipazioni in società, attive in settori anche diversi da quelli citati alla precedente lettera a);
 - (ii) il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società nelle quali partecipa;
 - (iii) fornitura di servizi tecnici, contabili e amministrativi ad altre società ed enti, ed esecuzione di elaborazioni di dati contabili e del lavoro, mediante l'utilizzo di elaborati elettronici.

4.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società, potrà, direttamente o tramite società controllate:

- (a) svolgere attività di studio e ricerca finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e/o processi produttivi, ovvero al miglioramento di quelli esistenti, comprese quelle aventi ad oggetto la messa a punto di biocombustibili da fonti rinnovabili per il loro utilizzo in campo industriale, anche per conto terzi;
- (b) importare, esportare, commercializzare, stoccare tutti i prodotti oggetto della sua attività, comprese le materie prime, i prodotti secondari e sussidiari;
- (c) gestire per le proprie materie prime di importazione, magazzini doganali di proprietà privata e depositi IVA;
- (d) gestire, ai sensi della normativa vigente, depositi fiscali di prodotti energetici;
- (e) compiere qualsiasi operazione di acquisto e vendita di merci o titoli rappresentativi delle stesse con opzione di ritiro o di consegna futura della merce o dei titoli stessi, anche presso i mercati internazionali all'uopo abilitati ed anche avvalendosi di operatori nazionali o internazionali abilitati;
- (f) compiere operazioni di acquisto, vendita, permuta, conduzione e affitto di immobili, terreni, aziende o rami di aziende nonché altre operazioni immobiliari e mobiliari di qualsiasi specie.

4.3 Inoltre la Società potrà compiere, nel rispetto delle norme di legge in materia di intermediazione finanziaria, operazioni finanziarie di qualsiasi specie, ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi e la compravendita di strumenti finanziari anche negoziati in mercati regolamentati, ivi inclusi i contratti derivati con titolo sottostante, su valute, merci e titoli, o senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o altre attività; potrà anche contrarre mutui fondiari e ipotecari con istituti, società o enti all'uopo preposti.

4.4 E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, l'attività professionale riservata e l'appello al pubblico risparmio ai sensi D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché la raccolta di risparmio tra il pubblico a norma dell'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e le attività di intermediazione finanziaria di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Definizioni

Art. 5.

5.1 Ai fini del presente statuto, in aggiunta alle ulteriori definizioni contenute nei successivi articoli, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito previsto:

- (a) per "Andrea Martini" si intende il signor Andrea Martini, nato a Lugo (RA) il 27 novembre 1959, residente in Conselice (RA), frazione Lavezzola, via Giosué Carducci n.11, cod. fisc. MRT NDR 59S27 E7301;
- (b) per "Attività Industriale" si intende l'attività svolta da Unigrà S.p.A., con sede in Conselice (RA), via Gardizza, n. 9/ B, cod. fisc. e Partita IVA n. 00133250399 anche per mezzo delle sue controllate e, in particolare la: (i) produzione, lavorazione e confezionamento di oli e grassi vegetali, animali e misti per uso alimentare, raffinati, idrogenati, interesterificati e frazionati; (ii) produzione e confezionamento di margarine e condimenti per uso alimentare; (iii) produzione e confezionamento di cioccolato, surrogato di cioccolato e prodotti dolciari semilavorati a base di zucchero e cacao; (iv) produzione e confezionamento di semilavorati in polvere per la panificazione e la pasticceria; (v) produzione e confezio-

nammento di semilavorati alimentari e bevande a lunga conservazione (UHT) a base di grassi vegetali e prodotti lattiero-caseari, per uso pasticceria, gelateria e consumo diretto; (vi) vendita, ad uso zootecnico e industriale, degli oli e dei grassi vegetali e animali derivanti da produzioni alimentari; (vii) commercializzazione di prodotti alimentari che vanno ad integrare la gamma di quelli di propria produzione; (viii) gestione di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da cedere anche a terzi; (ix) produzione di energia elettrica e termica mediante l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare di biocombustibili composti principalmente da oli e grassi vegetali; (x) vendita di energia elettrica e termica prodotta; (xi) esecuzione di operazioni di acquisto e vendita, comprese le importazioni e le esportazioni, il magazzinaggio e la lavorazione di biocombustibili idonei alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;

(c) per "controllo" o "controllata" e i termini da esso derivati: indica le situazioni di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. realizzate sia per via diretta sia per via indiretta;

(d) per "Data di Efficacia" si intende la data di efficacia dell'Integrazione;

(e) per "Data Finale" si intende:

(i) ove la Data Rilevante si verifichi entro il quarto anniversario della Data di Efficacia, la Data Finale coinciderà con il sesto anniversario della Data Rilevante;

(ii) ove la Data Rilevante si verifichi tra il quarto anniversario e prima del nono anniversario della Data di Efficacia, la Data Finale coinciderà con il decimo anniversario della Data di Efficacia;

(iii) ove la Data Rilevante si verifichi successivamente al nono anniversario e prima del decimo anniversario della Data di Efficacia, la Data Finale coinciderà con il dodicesimo anniversario della Data di Efficacia;

(iv) ove la Data Rilevante si verifichi successivamente al decimo anniversario della Data di Efficacia, la Data Finale coinciderà con la Data Rilevante.

(f) "Data Rilevante": significa la data in cui Luciano Martini cessa di essere amministratore della Società. Resta inteso quanto segue:

(i) qualora la cessazione di Luciano Martini avvenga per effetto di un provvedimento cautelare ex art. 2476, terzo comma, cod. civ. e tale provvedimento venga successivamente revocato o cessi di essere efficace, dalla data della revoca e/o della inefficacia di tale provvedimento, Luciano Martini ritornerà a godere di tutti i diritti speciali al medesimo attribuiti dal presente statuto; e

(ii) qualora la cessazione di Luciano Martini avvenga per effetto di una condanna penale che comporti ai sensi di legge la decadenza dalla carica, dalla data in cui tale causa di decadenza cessa di essere efficace (e quindi Luciano Martini possa ricoprire nuovamente la carica di amministratore), Luciano Martini ritornerà a godere di tutti i diritti speciali al medesimo attribuiti dal presente statuto.

Per mera chiarezza si precisa che, una volta che Luciano Martini sarà tornato a godere dei diritti speciali sopra citati, la Data Rilevante, ai fini della determinazione della Data Finale, sarà la data in cui Luciano Martini cessa di essere amministratore successivamente al momento in cui sarà tornato a godere di tali diritti in forza di quanto sopra, applicandosi in ogni caso le previsioni sub (i) e (ii) di cui sopra.

(g) per "Gian Maria Martini" si intende il signor Gian Maria Martini, nato a Bologna (BO) il 19 luglio 1975, residente in Conselice (RA), frazione Lavezzola (RA), via Fanciullini n. 7, cod. fisc. MRT GMR 75L19 A944Q;

(h) per "Giorno Lavorativo" si intende ciascun giorno di calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Ravenna, per l'esercizio della loro attività;

(i) per "HoldCo" si intende FRATELLI MARTINI S.p.A., società di nazionalità italiana, con sede legale in Conselice (Ravenna), via Gardizza n. 9/B, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna: 024129990398;

(j) per "Integrazione" si intende la fusione per incorporazione nella Società delle società Martini Luciano & C. S.p.a., con sede in Conselice (RA), via Gardizza, n. 9/B, cod. fisc. e partita IVA n. 01240360394 e Unigrà S.p.A., con sede in Conselice (RA), via Gardizza, n. 9/B, cod. fisc. e Partita IVA n. 00133250399;

(k) per "Luciano Martini" si intende il signor Luciano Martini, nato a Conselice (RA) il 4 marzo 1938, residente in Conselice (RA), frazione Lavezzola (RA), via Fanciullini n. 7, cod. fisc. MRT LCN 38C04 C963N;

(l) per "Modifiche Statutarie Rilevanti" si intendono le seguenti modifiche statutarie:

(i) modifiche che incidano sui diritti particolari dei soci;

(ii) modifiche riguardanti il metodo di nomina degli organi sociali ovvero la composizione degli stessi;

(iii) modifiche riguardanti i quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

(iv) modifiche riguardanti i limiti e le regole di circolazione delle partecipazioni sociali;

(v) modifiche riguardanti la disciplina degli utili;

(vi) modifiche riguardanti il recesso e la procedura dello stesso;

(vii) modifiche tali da attribuire ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.

(m) per "Oliver Martini" si intende il signor Oliver Martini, nato a Bologna (BO) il 12 dicembre 1971, residente in Imola (BO), via Pediano n. 8/A, c.f. MRT LVR 71T12 A944D;

(n) per "Operazioni Sensibili" si intendono - oltre alle operazioni che esulano dai poteri conferiti a Gian Maria Martini in forza dei diritti particolari di cui al successivo paragrafo 31.2 - le seguenti operazioni: operazioni di fusione (diverse da quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-bis codice civile), scissione, trasformazione, acquisto e/o cessione di azienda o ramo di azienda di valore superiore a Euro 1.000.000,00, acquisto e/o cessione di partecipazioni di valore superiore a Euro 1.000.000,00, acquisto e/o cessione di beni non direttamente funzionali all'oggetto sociale principale di cui all'Art. 4 lett. a) di valore superiore a Euro 1.000.000,00, cessione di diritti di proprietà intellettuale (anche a titolo di licenza, purché di durata superiore a 12 mesi), operazioni con Parti Correlate, assunzione e/o concessione di finanziamenti per importo superiore a Euro 5.000.000,00, contratti di affitto di ramo d'azienda, operazioni di investimento e/o disinvestimento in strumenti finanziari non direttamente funzionali all'oggetto sociale principale di cui all'Art. 4 lett. a). Resta inteso che ognuna delle precedenti soglie di valore si applicherà con riferimento a un'unica operazione ovvero a più operazioni considerate congiuntamente nel caso di operazioni connesse;

(o) "Parti Correlate" ha il significato di cui al principio internazionale IAS/IFRS 24. Ai fini del presente statuto saranno esclusi dalla definizione di Parti Correlate i rapporti tra la Società e una sua società controllata anche per via indiretta;

(p) per "Quote" si intendono le quote della Società, i diritti reali sulle stesse, i warrant e i diritti di opzione in caso di aumento di capitale della medesima, gli altri strumenti finanziari, in qualunque forma costituiti (ed anche non incorporati in un titolo), che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere quote della Società e i crediti vantanti dal socio nei confronti della Società;

(q) per "Riassetto Fratelli" si intende il trasferimento (da attuarsi mediante conferimento in natura o compravendita) ad Holdco da parte di Andrea Martini, Gian Maria Martini e Oliver Martini di una partecipazione rappresentante, complessivamente, il 99% del capitale sociale della Società;

(r) per "Società Rilevante" si intende la società del gruppo controllato dalla Società dedita all'Attività Industriale che abbia un valore della produzione, riferito all'ultimo bilancio depositato, superiore al 10% del valore della produzione consolidato della Società a valle dell'Integrazione riferito all'ultimo bilancio depositato;

(s) per "Trasferimento" e "Trasferire" e i termini da essi derivati indica: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso - ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, vendite forzate, assegnazioni forzate, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita - in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà, dell'usufrutto o di qualsivoglia altro diritto su - o comunque relativo a - le Quote.

Capitale

Art. 6.

6.1 Il capitale sociale è di Euro 19.886.000,00 (diciannovemilioniottocentottanta-seimila/00) ed è diviso in quote.

Libro soci

Art. 7.

7.1 La Società tiene, oltre ai libri obbligatori ai sensi degli articoli 2214 e 2478 del codice civile, il libro dei soci, che, salvo quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori. Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'articolo 2218 del codice civile.

7.2 Il libro dei soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo ed è conservato presso la sede della Società.

7.3 Nel libro dei soci devono essere indicati:

(a) il nome e il cognome oppure la denominazione o ragione sociale, il numero di codice fiscale, il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ogni socio, del rappresentante comune di cui all'articolo 2468, comma 5, del codice civile, e dei titolari di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale;

(b) l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità di ogni socio, con l'indicazione dei versamenti effettuati;

(c) le variazioni dei dati annotati nel libro dei soci ai sensi delle precedenti lettere (a) e (b);

(d) gli atti comportanti il Trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il Trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

7.4 Le annotazioni da effettuarsi ai sensi del paragrafo 7.3, lettera (d), sono eseguite dietro esibizione alla Società dell'atto e della ricevuta del suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese.

7.5 L'organo amministrativo non procede all'annotazione nel libro dei soci degli atti stipulati in violazione alle clausole statutarie che limitano il Trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il Trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

7.6 Il Trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il Trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale hanno effetto nei

confronti della Società, fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

Conferimenti

Art. 8.

8.1 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società, aziende o rami d'azienda.

Partecipazioni

Art. 9.

9.1 La quota di partecipazione di ogni socio è proporzionale al conferimento eseguito, salvo diversa decisione dell'assemblea in sede di aumento di capitale da assumersi nei modi di legge.

Diritti dei soci

Art. 10.

10.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salvo che per i diritti di cui ai paragrafi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 che costituiscono diritti particolari dei soci ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2468 del codice civile.

10.2 Sino alla Data Rilevante spettano in via esclusiva al socio Luciano Martini i seguenti diritti particolari:

(a) il diritto di nominare se stesso presidente del consiglio di amministrazione come previsto dal successivo Art. 30, con i poteri previsti nel successivo paragrafo 31.1;

(b) il diritto di nominare i componenti del collegio sindacale come previsto dal successivo paragrafo 40.2;

(c) il diritto di cui ai successivi paragrafi 26.1 e 26.3.

I diritti particolari di Luciano Martini cesseranno di essere efficaci e decadranno immediatamente dalla Data Rilevante.

10.3 Spettano in via esclusiva al socio Gian Maria Martini i seguenti diritti particolari:

(a) dalla Data di Efficacia e sino alla Data Finale, il diritto di nominare se stesso amministratore delegato della Società come previsto nel paragrafo 31.2, con i poteri ivi indicati; ovvero, in caso di impedimento oggettivo allo svolgimento della carica, di nominare un amministratore privo di deleghe. Il diritto particolare di cui al presente punto (a) cesserà di essere efficace e decadrà immediatamente dalla Data Finale;

(b) fino alla Data di Efficacia e, successivamente, dalla Data Finale il diritto di nominare se stesso amministratore della Società ovvero, in caso di impedimento oggettivo allo svolgimento della carica, di nominare un amministratore; e

(c) dalla Data Rilevante il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente come previsto dal successivo paragrafo 40.3.

10.4 Spettano in via esclusiva al socio Oliver Martini i seguenti diritti particolari:

(a) il diritto di nominare se stesso amministratore della Società ovvero, in caso di impedimento oggettivo allo svolgimento della carica, di nominare un amministratore;

(b) dalla Data Rilevante, il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente come previsto dal successivo paragrafo 40.3.

10.5 Spettano in via esclusiva al socio Andrea Martini i seguenti diritti particolari:

(a) il diritto di nominare se stesso amministratore della Società ovvero, in caso di impedimento oggettivo allo svolgimento della carica, di nominare un amministratore;

(b) dalla Data Rilevante, il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente come previsto dal successivo paragrafo 40.3.

10.6 Spettano congiuntamente ai soci Gian Maria Martini, Andrea Martini e Oliver Martini i seguenti diritti particolari:

(a) il diritto di cui al successivo paragrafo 26.3(1);

(b) dalla Data Rilevante, il diritto di nominare due sindaci supplenti come previsto dal successivo paragrafo 40.3.

10.7 La modifica o la soppressione dei diritti particolari di cui ai paragrafi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 e la costituzione di qualsiasi ulteriore diritto particolare potrà essere deliberata esclusivamente con il consenso unanime di tutti i soci.

10.8 Il Trasferimento, a qualsivoglia titolo, di tutta o parte della partecipazione detenuta dal socio Luciano Martini ai sensi del presente statuto non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente dei diritti particolari già spettanti allo stesso Luciano Martini che, pertanto, cesseranno e decadranno immediatamente alla data in cui Luciano Martini abbia Trasferito l'intera partecipazione dallo stesso detenuta nella Società.

10.9 Fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 10.10, 10.11 e 10.12, il Trasferimento dell'intera partecipazione, a qualsivoglia titolo, sia inter vivos sia mortis causa, da parte dei soci Andrea Martini, Gian Maria Martini e Oliver Martini comporta il Trasferimento dal socio alienante al soggetto acquirente/successore anche dei diritti particolari già spettanti al relativo socio alienante ove si verificano le seguenti condizioni: (i) in caso di Trasferimenti mortis causa, il/i successore/i mortis causa Trasferitario/i di tali diritti acquisisce/ano, singolarmente o congiuntamente, la maggioranza delle azioni di categoria A emesse da HoldCo (nel caso dei diritti particolari di Andrea Martini), ovvero la maggioranza delle azioni di

categoria B emesse da HoldCo (nel caso dei diritti particolari di Gian Maria Martini) ovvero la maggioranza delle azioni di categoria C emesse da HoldCo (nel caso dei diritti particolari di Oliver Martini); restando peraltro inteso che in caso di pluralità di successori mortis causa i medesimi dovranno esercitare congiuntamente tali diritti; (ii) in caso di Trasferimento inter vivos il soggetto acquirente dovrà essere titolare (anche ad esito di acquisti fatti contestualmente al trasferimento dei diritti particolari) della maggioranza delle azioni di categoria A emesse da HoldCo (nel caso dei diritti particolari di Andrea Martini), della maggioranza delle azioni di categoria B emesse da HoldCo (nel caso dei diritti particolari di Gian Maria Martini) e della maggioranza delle azioni di categoria C emesse da HoldCo (nel caso dei diritti particolari di Oliver Martini).

10.10 Il diritto di cui al paragrafo 10.6 (a) sarà interamente trasferito a Holdco con il perfezionamento dei trasferimenti di cui al Riassetto Fratelli; da tale data -quindi - non potrà essere esercitato, neanche in via parziale, da Gian Maria Martini, Andrea Martini e Oliver Martini e potrà essere esercitato da Holdco, il tutto come meglio previsto nel paragrafo 26.3 stesso.

10.11 Il Trasferimento di tutta o parte della partecipazione detenuta dal socio Gian Maria Martini, a qualsivoglia titolo, sia inter vivos sia mortis causa, non comporta il trasferimento al soggetto acquirente dei diritti particolari di cui ai paragrafi 10.3 (a) e 31.2 che, pertanto, cesseranno e decadranno immediatamente alla data in cui Gian Maria Martini abbia Trasferito l'intera partecipazione dallo stesso detenuta nella Società.

10.12 I diritti particolari di cui ai paragrafi 10.3, 10.4 e 10.5 non saranno trasferiti a Holdco nell'ambito dei trasferimenti di cui al Riassetto Fratelli: tali diritti, quindi, permarranno interamente in capo ai soci Andrea Martini, Gian Maria Martini e Oliver Martini e potranno dagli stessi essere trasferiti ai sensi del paragrafo 10.9.

10.13 L'organo amministrativo è delegato a depositare presso il Registro delle Imprese lo statuto emendato a seguito dei Trasferimenti di partecipazioni che incidono sui diritti particolari di cui sopra.

Versamenti - Finanziamenti soci

Art. 11.

11.1 La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso. Tali finanziamenti concessi dai soci alla Società possono essere fruttiferi o anche a titolo completamente gratuito.

11.2 La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

11.3 Il credito dei soci per i finanziamenti alla Società potrà essere trasferito solo congiuntamente alla quota di partecipazione.

Trasferimento delle partecipazioni

Art. 12.

12.1 Divieto di Trasferimento

12.1.1 Sino alla data del 12 settembre 2013 ("Periodo di Lock-up"), salvo diverso accordo scritto tra tutti i soci, i medesimi non potranno Trasferire, ad alcun titolo, né oneroso né gratuito, né in tutto né in parte, le Quote di cui siano titolari,

12.1.2 Dopo il Periodo di Lock-up, ciascun socio sarà libero di Trasferire in tutto o in parte le proprie Quote in conformità ai successivi Articoli 12.2, 12.5, 12.6 e 12.7.

12.1.3 La partecipazione detenuta da Andrea Martini nel capitale sociale della Società potrà essere Trasferita solo se al Trasferitario venga Trasferita anche la maggioranza delle azioni di classe A di HoldCo.

12.1.4 La partecipazione detenuta da Gian Maria Martini nel capitale sociale della Società potrà essere Trasferita solo se al Trasferitario venga Trasferita anche la maggioranza delle azioni di classe B di HoldCo.

12.1.5 La partecipazione detenuta da Oliver Martini nel capitale sociale della Società potrà essere Trasferita solo se al Trasferitario venga Trasferita anche la maggioranza delle azioni di classe C di HoldCo.

12.2 Prelazione in caso di Trasferimento

12.2.1 Fermo restando il divieto di Trasferimento di cui al precedente Articolo 12.1, il Trasferimento di Quote da parte di un socio sarà soggetto al diritto di prelazione degli altri soci da esercitarsi alle condizioni di cui al presente Articolo 12.2.

12.2.2 Ove uno dei soci (il "Socio Offerente") intenda effettuare un Trasferimento di Quote ad un terzo acquirente, ivi inclusi gli altri soci, (il "Terzo Acquirente") dovrà prima offrire in vendita tali Quote agli altri soci, a ciascuno dei quali, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale, spetterà il diritto di prelazione su tutte - ed esclusivamente su tutte - le Quote oggetto di tale Trasferimento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci (l'"Offerta"). Il Socio Offerente dovrà specificare nell'Offerta il valore nominale delle Quote offerte, il nome del Terzo Acquirente e i termini e condizioni del prospettato Trasferimento (ivi compreso il prezzo in denaro, ove esistente), allegando una copia della lettera di offerta e/o altro documento all'uopo sottoscritto dal Terzo Acquirente. Nel caso in cui il Terzo Acquirente fosse uno dei soci anch'esso potrà esercitare il diritto di prelazione.

12.2.3 Nel solo caso in cui il Trasferimento delle Quote avvenga per un titolo diverso dalla compravendita della piena proprietà, ovvero sia parte di un negozio più ampio, ovvero il corrispettivo per l'acquisto delle Quote non sia costituito integralmente da denaro, si applicheranno le previsioni di questo paragrafo 12.2.3. In tal caso, il Socio Offerente dovrà proporre nell'Offerta un prezzo in denaro al quale i destinatari dell'Offerta potranno, esercitando la prelazione, acquistare la piena proprietà delle Quote oggetto dell'Offerta medesima. Ognuno dei soci destinatari dell'Offerta, ove non fosse d'accordo sul prezzo proposto dal Socio Offerente, potrà manifestare il proprio dissenso, mediante comunicazione scritta (la "Comunicazione di Dissenso") inviata al Socio Offerente entro venti Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento dell'Offerta e, in tal caso, il prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione sarà determinato in modo vincolante da un arbitratore con decisione che sarà ritenuta come espressione della volontà dei soci interessati. L'arbitratore sarà nominato congiuntamente dal Socio Offerente e dai soci che abbiano inviato la Comunicazione di Dissenso o, in caso di mancato accordo entro dieci Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Dissenso, sarà nominato, su richiesta del socio più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitratore dovrà assumere le proprie determinazioni nei trenta Giorni Lavorativi successivi all'accettazione dell'incarico. La decisione assunta dovrà quindi essere comunicata per iscritto immediatamente dall'arbitratore alla Società e ai destinatari dell'Offerta. Ove si applichi la suddetta procedura, il termine di centottanta giorni per l'esercizio della prelazione di cui al successivo paragrafo 12.2.4 decorrerà per tutti i soci (e quindi anche per coloro che non abbiano inviato la Comunicazione di Dissenso) dalla data in cui essi avranno ricevuto dall'arbitratore la comunicazione della sua decisione. Peraltro, il Socio Offerente, nel caso in cui il prezzo determinato dall'arbitratore fosse inferiore al prezzo indicato nell'Offerta, avrà la facoltà, da esercitare mediante comunicazione scritta in tal senso agli altri soci da effettuare entro dieci Giorni Lavorativi dal ricevimento della decisione dell'arbitratore, di ritirare l'Offerta, rinunciando a dar corso al Trasferimento.

12.2.4 Entro centottanta giorni dalla data in cui i soci avranno ricevuto l'Offerta oppure entro centottanta giorni dalla data in cui i medesimi avranno ricevuto dall'arbitratore la comunicazione della sua decisione all'esito della procedura di cui al paragrafo 12.2.3 che precede (il "Periodo di Esercizio") e fatta salva, nel solo caso di cui al precedente paragrafo 12.2.3, la facoltà del Socio Offerente di ritirare l'Offerta nel termine ivi indicato, ognuno dei soci potrà esercitare, mediante l'invio di una dichiarazione scritta in tal senso al Socio Offerente e al consiglio di amministrazione (la "Dichiarazione di Esercizio"):

(a) il diritto di prelazione con la specifica accettazione dell'Offerta, ai termini ed alle condizioni tutti indicati nell'Offerta medesima ovvero, nel caso di cui al precedente paragrafo 12.2.3 al prezzo determinato dall'arbitratore, e l'indicazione se intenda esercitare la prelazione soltanto in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale ovvero se intenda acquistare anche le eventuali Quote non acquistate dagli altri soci che non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito nel successivo paragrafo 12.2.5; in mancanza di indicazioni nella Dichiarazione di Esercizio, la prelazione si deve intendere esercitata solo in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale;

ovvero, alternativamente,

(b) il diritto di covendita di cui al successivo Art. 12.5 ove ne ricorrano i presupposti meglio specificati nel medesimo articolo.

12.2.5 Il diritto di prelazione può essere esercitato nel complesso solo per la totalità delle Quote oggetto dell'Offerta. Pertanto, qualora, allo scadere del Periodo di Esercizio, i soci non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione con riferimento a tutte le Quote oggetto dell'Offerta, il Socio Offerente, fermo restando il previo ottenimento del Gradimento di cui al successivo paragrafo

12.6, sarà libero di Trasferire al Terzo Acquirente indicato nell'Offerta le Quote oggetto dell'Offerta, oltre a quelle per le quali sia stato eventualmente esercitato da uno o più dei soci il diritto di covendita ai sensi del paragrafo 12.5 che segue, a condizione che tale Trasferimento sia perfezionato:

(a) entro sessanta giorni dalla scadenza del Periodo di Esercizio; ovvero

(b) se successivo, entro il decimo Giorno Lavorativo successivo all'ottenimento di un'eventuale autorizzazione dell'autorità antitrust, ove necessaria,

a un prezzo non inferiore e a termini e condizioni non più favorevoli del prezzo e dei termini e condizioni indicati nell'Offerta o a quello determinato dall'arbitratore ai sensi del paragrafo 12.2.3. Qualora il Trasferimento non sia perfezionato nel suddetto termine, dovrà essere rinnovata la procedura di cui al presente paragrafo 12.2 prima di Trasferire tali Quote al medesimo o ad un diverso soggetto.

12.2.6 In caso di esercizio della prelazione, le Quote che ne sono oggetto saranno vendute ai destinatari che abbiano esercitato la prelazione medesima, entro i termini di cui al precedente paragrafo 12.2.5, nel giorno indicato dai soci acquirenti, ai termini e condizioni sopra indicati.

12.3 Prelazione per Trasferimenti mortis causa

12.3.1 Il Trasferimento mortis causa di Quote da parte di un socio, sia a titolo universale sia particolare, ad eredi o legatari che non siano discendenti consanguinei del de cuius sarà soggetto al diritto di prelazione di cui al presente paragrafo 12.3.1. La disciplina e procedura di cui paragrafo 12.2, ove non espressamente derogata dal presente paragrafo 12.3, deve intendersi applicabile - mutatis mutandis - anche alla prelazione prevista nel presente paragrafo 12.3. Il Trasferimento di Quote da parte di un socio mortis causa, sia a titolo universale sia particolare, ad eredi o legatari che siano discendenti consanguinei del de cuius non sarà soggetto ad alcun diritto di prelazione ai sensi del presente statuto.

12.3.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 12.4, sul Trasferimento mortis causa di Quote da parte di un socio, sia a titolo universale sia particolare, ad eredi o legatari che non siano discendenti consanguinei del de cuius avranno diritto di prelazione: (1) in primo luogo i soci discendenti consanguinei del de cuius per tali intendendosi, ai soli fini del presente art. 12.3, i soci discendenti consanguinei del de cuius e i discendenti consanguinei del de cuius legittimati a diventare soci in forza della medesima successione e (2) in caso di mancato esercizio da parte degli stessi, i soci. Ai fini del presente articolo 12.3 per "Aventi Diritto" si intendono i soggetti identificati ai numeri (1) e (2) del presente paragrafo 12.3.2.

12.3.3 L'Offerta sarà effettuata dall'organo amministrativo entro e non oltre 30 giorni dal giorno in cui saranno identificati da detto organo i chiamati all'eredità e/o i legatari ovvero nel caso in cui l'Avente Diritto legittimato a diventare socio in forza della medesima successione fosse un discendente consanguineo del de cuius, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il medesimo Avente Diritto sarà iscritto a libro soci. L'Offerta dovrà specificare il valore nominale delle Quote oggetto di successione, il nome degli eredi e/o dei legatari di cui l'organo amministrativo abbia notizia e il prezzo determinato ai sensi dell'art. 2473, terzo comma, del codice civile. Ove gli Aventi Diritto non fossero d'accordo sulla determinazione del prezzo da parte dell'organo amministrativo, potranno manifestare il proprio dissenso, mediante comunicazione scritta allo stesso organo amministrativo entro venti Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento dell'Offerta e, in tal caso, il prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione sarà determinato in modo vincolante da un arbitratore come previsto dal precedente paragrafo 12.2.3. L'arbitratore sarà nominato congiuntamente dall'organo amministrativo e dagli Aventi Diritto che abbiano inviato la Comunicazione di Dissenso o, in caso di mancato accordo entro dieci Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Dissenso, sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. Resta inteso che in espressa deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 12.2.3 l'organo amministrativo non potrà revocare l'Offerta ove il prezzo determinato dall'arbitratore fosse inferiore al prezzo indicato nell'Offerta stessa.

12.3.4 Entro centottanta giorni dalla data in cui gli Aventi Diritto avranno ricevuto l'Offerta oppure entro centottanta giorni dalla data in cui i medesimi avranno ricevuto dall'arbitratore la comunicazione della sua decisione all'esito della procedura di cui al paragrafo 12.2.3 che precede, essi avranno diritto di esercitare la prelazione mediante l'invio di una dichiarazione scritta in tal senso all'organo amministrativo e agli altri Aventi Diritto. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intero da ciascun Avente Diritto con riferimento alla quota di propria spettanza come determinata ai sensi del successivo paragrafo 12.3.5.

12.3.5 In caso di più Aventi Diritto (fermo l'ordine di priorità di cui al paragrafo 12.3.2) il diritto di prelazione spetterà come segue: (a) ai discendenti consanguinei in parti eguali se discendenti di pari grado e per stirpi se discendenti di grado diverso; (b) ai soci pro-quota rispetto alla loro partecipazione nella Società.

12.3.6 Qualora al termine della procedura di cui al presente paragrafo 12.3 gli Aventi Diritto non abbiano esercitato i rispettivi diritti di prelazione in relazione all'intera partecipazione, la medesima sarà definitivamente acquisita all'erede e/o al legatario.

12.4 Prelazione sulle Quote per Trasferimenti mortis causa effettuati da Luciano Martini

12.4.1 Il trasferimento mortis causa di Quote ad eredi o legatari che non siano soci della Società da parte di Luciano Martini, sia a titolo universale sia particolare, sarà soggetto al diritto di prelazione dei soci che siano discendenti consanguinei di Luciano Martini o società interamente posseduta dagli stessi, anche congiuntamente, (i "Soci Discendenti") di cui al presente paragrafo 12.4. La disciplina e procedura di cui al paragrafo 12.2, ove non espressamente derogata dal presente paragrafo 12.4, deve intendersi applicabile - mutatis mutandis anche alla prelazione prevista nel presente paragrafo 12.4.

12.4.2 L'Offerta sarà effettuata dall'organo amministrativo entro e non oltre 30 giorni dal giorno in cui saranno identificati da detto organo i chiamati all'eredità e/o i legatari e sarà indirizzata agli altri Soci Discendenti. L'Offerta dovrà specificare il valore nominale delle Quote oggetto di successione, il nome degli eredi e/o dei legatari di cui l'organo amministrativo abbia notizia e il prezzo determinato ai sensi dell'art. 2473, terzo comma, del codice civile. Ove i Soci Discendenti non fossero d'accordo sulla determinazione del prezzo da parte dell'organo amministrativo, potranno manifestare il proprio dissenso, mediante comunicazione scritta allo stesso organo amministrativo entro venti Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento dell'Offerta e, in tal caso, il prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione sarà determinato in modo vincolante da un arbitratore come previsto dal precedente paragrafo 12.2.3. L'arbitratore sarà nominato congiuntamente dall'organo amministrativo e dai Soci Discendenti che abbiano inviato la Comunicazione di Dissenso o, in caso di mancato accordo entro dieci Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Dissenso, sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. Resta inteso che in espressa deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 12.2.3 l'organo amministrativo non potrà revocare l'Offerta ove il prezzo determinato dall'arbitratore fosse inferiore al prezzo indicato nell'Offerta stessa.

12.4.3 Entro centottanta giorni dalla data in cui i Soci Discendenti avranno ricevuto l'Offerta oppure entro centottanta giorni dalla data in cui i medesimi avranno ricevuto dall'arbitratore la comunicazione della sua decisione all'esito della procedura di cui al paragrafo 12.2.3 che precede, essi avranno diritto di esercitare la prelazione mediante l'invio di una dichiarazione scritta in tal senso all'organo amministrativo e agli altri Soci. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intero da ciascun Socio Discendente con riferimento alla quota di propria spettanza che sarà calcolata sulla base del rapporto tra la propria partecipazione al capitale della Società e la partecipazione al capitale della Società detenuta da tutti i Soci Discendenti.

12.4.4 Qualora al termine della procedura di cui al presente paragrafo 12.4 i Soci Discendenti non abbiano esercitato i rispettivi diritti di prelazione in relazione all'intera partecipazione nella Società oggetto di offerta, la medesima sarà definitivamente acquisita all'erede e/o al legatario.

12.5 Diritto di covendita

12.5.1 In alternativa all'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo 12.2, e a condizione che al Terzo Acquirente venga Trasferito, anche congiuntamente da due o più soci il controllo della Società, ciascuno dei destinatari dell'Offerta potrà esercitare - esclusivamente nella Dichiarazione di Esercizio di cui al precedente paragrafo 12.2.4 e in conformità alle disposizioni che seguono - il diritto di vendere al Terzo Acquirente, con il conseguente obbligo del Socio Offerente anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile di far acquistare l'intera e non parte delle Quote di sua proprietà, al medesimo prezzo unitario e alle medesime condizioni a cui venderà il Socio Offerente (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo, le eventuali dichiarazioni e garanzie e i conseguenti obblighi di indennizzo a favore del Terzo Acquirente che dovranno essere resi pro-quota anche dai soci che intendono avvalersi del diritto di covendita di cui al presente paragrafo 12.5).

12.5.2 Il diritto di covendita di cui al precedente paragrafo 12.5.1 potrà essere esercitato dal Socio destinatario dell'Offerta anche ove la partecipazione di controllo nel capitale della Società sia offerta al Terzo Acquirente da più soci nell'ambito della di un'unica operazione di vendita o di più operazioni tra di esse collegate.

12.5.3 Il Socio Offerente potrà effettuare il Trasferimento delle proprie Quote al Terzo Acquirente soltanto se, nel caso in cui tutti o alcuni dei soci abbiano dichiarato di esercitare il diritto di covendita e, conseguentemente, accettato l'offerta del Terzo Acquirente, il Terzo Acquirente acquisti contestualmente la totalità delle Quote di proprietà dei soci che abbiano esercitato il diritto di covendita. Il Trasferimento delle Quote da parte del Socio Offerente e dei soci che abbiano accettato l'Offerta dovrà avvenire in un unico contesto, alle medesime condizioni anche di prezzo. In caso in cui il Trasferimento delle Quote avvenga per un titolo diverso dalla compravendita della piena proprietà, ovvero sia parte di un negozio più ampio, ovvero il corrispettivo per l'acquisto delle Quote non sia costituito integralmente da denaro, si applicheranno per la determinazione del prezzo di vendita mutatis mutandis le previsioni di cui al precedente 12.2.3

12.5.4 Qualora nessuno dei soci abbia esercitato, nella Dichiarazione di Esercizio, il diritto di covendita di cui al presente paragrafo 12.5 e il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo 12.2 non sia stato esercitato per intero sulle Quote oggetto dell'Offerta, il Socio Offerente, previo ottenimento del Gradimento di cui al successivo paragrafo 12.6, sarà libero di Trasferire al Terzo Acquirente le Quote oggetto dell'Offerta ad un prezzo unitario e, in generale, ai termini e condizioni offerti dal Terzo Acquirente e riportati nell'Offerta:

(a) entro sessanta giorni dalla scadenza del Periodo di Esercizio; ovvero

(b) se successivo, entro il decimo Giorno Lavorativo successivo all'ottenimento di un'eventuale autorizzazione dell'autorità antitrust, ove necessaria.

12.5.5 Qualora il Trasferimento al Terzo Acquirente non abbia luogo in conformità a quanto indicato nel precedente paragrafo 12.5.4 e nei termini ivi previsti, il Socio Offerente non potrà Trasferire le proprie Quote se non previo nuovo esperimento delle procedure di cui ai paragrafi 12.2 e 12.5.

12.6 Clausola di gradimento

12.6.1 In caso di Trasferimento, ove i soci non esercitino entro il Periodo di Esercizio il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo 12.2 per la totalità delle Quote oggetto dell'Offerta, il Socio Offerente dovrà preventivamente ottenere il gradimento al previsto Trasferimento da parte dell'organo amministrativo (il "Gradimento") che dovrà essere assunto all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

12.6.2 L'organo amministrativo dovrà comunicare al Socio Offerente, entro trenta Giorni Lavorativi dalla scadenza del Periodo di Esercizio, la concessione del Gradimento o, alternativamente, il diniego del Gradimento (la "Comunicazione di Gradimento").

12.6.3 Nel caso in cui l'organo amministrativo non conceda il Gradimento ai sensi del presente paragrafo 12.6, avrà per un periodo di quattro mesi a partire dall'invio della Comunicazione di Gradimento la facoltà di procurare per conto del Socio Offerente, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni comunicate da quest'ultimo, la vendita delle Quote oggetto dell'Offerta. Nel caso in cui il Trasferimento delle Quote avvenga per un titolo diverso dalla compravendita della piena proprietà, ovvero sia parte di un negozio più ampio, ovvero il corrispettivo per l'acquisto delle Quote non sia costituito integralmente da denaro, si applicheranno per la determinazione del prezzo di vendita mutatis mutandis le previsioni di cui al precedente 12.2.3. Una volta trascorso il suddetto periodo di quattro mesi senza che ci sia stata l'esecuzione del Trasferimento, il Socio Offerente avrà il diritto di recedere dalla Società al valore determinato ai sensi dell'art. 2473, terzo comma, del codice civile.

12.6.4 La procedura di cui al presente paragrafo 12.6 non si applica nei casi di Trasferimento tra soci (né - per mera chiarezza - ai Trasferimenti mortis causa).

12.7 Trasferimenti consentiti e disposizioni generali

12.7.1 Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi. 12.1 (Divieto di Trasferimento), 12.2 (Prelazione in caso di Trasferimento), 12.3 (Prelazione per Trasferimenti mortis causa), 12.5 (Diritto di Covendita) e 12.6 (Clausola di Gradimento) non si applicano ai seguenti Trasferimenti:

(a) ogni Trasferimento preventivamente consentito da tutti i soci per iscritto;

(b) i Trasferimenti a società interamente possedute dal dante causa, a condizione che il dante causa assuma l'obbligo di riacquistare le Quote Trasferite nel caso in cui cessi di essere titolare dell'intero capitale sociale della società Trasferitaria;

(c) i Trasferimenti effettuati nell'ambito del Riassetto Fratelli;

(d) i Trasferimenti di Quote per effetto di successione mortis causa a uno o più eredi o legatari che siano discendenti consanguinei del de cuius;

(e) costituzione o trasferimento a favore di banche di diritti reali di garanzia sulle Quote;

(f) trasferimento delle Quote a seguito di escussione delle garanzie costituite sulle Quote a favore di banche.

12.7.2 Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 12.1 (Divieto di Trasferimento), 12.5 (Diritto di covendita) e 12.6 (Clausola di Gradimento) non si applicano ai Trasferimenti inter vivos effettuati dal socio Luciano Martini.

12.7.3 In caso di morte di un socio diverso da Luciano Martini, nelle Quote già di titolarità del defunto subentrano i suoi eredi o legatari salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 12.3. In tal caso, ove per successione legittima o testamentaria, le Quote e i diritti ad esse connessi, pervengano ad eredi o legatari che non siano discendenti consanguinei del de cuius non trovano applicazione i precedenti paragrafi 12.1 (Divieto di Trasferimento), 12.2 (Prelazione), 12.5 (Diritto di covendita) e 12.6 (Clausola di Gradimento) e le stesse dovranno essere offerte in prelazione ai sensi del paragrafo 12.3.

12.7.4 Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 12.2 (Prelazione), 12.5 (Diritto di covendita) e 12.6 (Clausola di Gradimento) non si applicano ai Trasferimenti per effetto di liberalità a donatari che siano discendenti consanguinei del donante.

12.7.5 Le disposizioni di cui al precedente paragrafo 12,5 (Diritto di covendita) non si applicano ai Trasferimenti di Quote per effetto di liberalità a donatari che non siano discendenti consanguinei del donante, in tal caso ai fini della prelazione di cui al paragrafo 12.2 il corrispettivo delle Quote sarà determinato ai sensi dell'articolo 2473, terzo comma, del codice civile.

12.7.6 Qualsiasi Trasferimento di Quote effettuato in violazione delle previsioni di cui ai paragrafi 12.1 (Divieto di Trasferimento), 12.2 (Prelazione), 12.3 (Prelazione per Trasferimenti mortis causa), 12.4 (Prelazione sulle Quote per Trasferimenti mortis causa effettuati da Luciano Martini), 12.5 (Diritto di Covendita), 12.6 (Clausola di Gradimento) e 12.7 (Trasferimenti consentiti e disposizioni generali), non sarà efficace nei confronti della Società e dei soci e il relativo Trasferitario, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio dei soci e della Società, non potrà essere registrato nel libro soci né potrà esercitare, in relazione a tali Quote, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi nonché il diritto agli utili e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società. I diritti di voto spettanti alle Quote Trasferite in violazione delle suddette disposizioni, ferma la configurabilità di ogni altro vizio di legge, non saranno computati ai fini del calcolo delle maggioranze previste dal presente statuto.

12.7.7 Ferma l'applicazione, a seconda dei casi, delle disposizioni di cui alle previsioni tutte del presente articolo 12, la costituzione di diritto di usufrutto sulle quote è ammessa solo a condizione che il relativo titolo riservi al nudo proprietario il diritto di rendersi assegnatario di ogni riserva di capitale di cui fosse deliberata la distribuzione.

Diritto di recesso

Art. 13.

13.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a:

(a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;

(b) proroga del termine di durata della società;

(c) fusione o scissione della società;

(d) revoca dello stato di liquidazione;

(e) Trasferimento della sede all'estero;

(f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

(g) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, codice civile;

(h) aumento del capitale da attuarsi mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

13.2 Nel caso in cui la Società divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art 2497-quater del codice civile.

13.3 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà dare comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il valore nominale della Quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

13.4 La Quota per cui è esercitato il diritto di recesso non può essere Trasferita.

13.5 La raccomandata dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione dei soci che legittima il recesso o, se detta iscrizione non fosse prevista, entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione stessa.

13.6 Qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da una decisione dei soci, la raccomandata di cui sopra dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni da quello in cui tale fatto è venuto a conoscenza del socio recedente.

13.7 Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Rimborso del socio receduto

Art. 14.

14.1 Troveranno applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, le previsioni di cui all'art. 2473 codice civile

14.2 Il rimborso delle Quote per cui è stato esercitato il diritto di recesso può avvenire anche da parte dei soci in misura non proporzionale alle loro partecipazioni a condizione che una volta ricevuta dall'organo amministrativo l'offerta ad acquistare in opzione la quota del socio recedente in misura proporzionale alla propria partecipazione, (i) solo alcuni soci esercitino il diritto di opzione, e (ii) uno o più soci destinatari della suddetta offerta comunichino all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima la propria volontà di acquistare non solo la partecipazione ad essi proporzionalmente spettante, ma anche la partecipazione in relazione alla quale gli altri soci non dovessero esercitare il rispettivo diritto di opzione. Ove tale volontà venga espressa da un unico socio, il medesimo acquisterà tutte le Quote in relazione alle quali non è stato esercitato il suddetto diritto di acquisto. Qualora invece tale volontà venga espressa da più soci, le Quote in relazione alle quali non è stato esercitato il diritto di acquisto verranno tra i medesimi ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

Decisioni dei soci ed assemblee

Art. 15.

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Decisioni in forma assembleare

Art. 16.

16.1 Le decisioni in ordine alle materie riservate alla competenza dei soci in base a quanto previsto alla normativa vigente o dal presente Statuto dovranno essere assunte sempre con metodo assembleare.

Convocazione dell'assemblea

Art. 17.

17.1 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Avviso di convocazione

Art. 18.

18.1 L'assemblea viene convocata con avviso di convocazione spedito mediante lettera raccomandata a cura dell'organo amministrativo ovvero dal presidente ovvero da due amministratori a tutti i soci, agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

18.2 E' inoltre valida la convocazione effettuata con qualsiasi mezzo cartaceo o informatico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro i termini di cui al precedente comma, ivi inclusa la raccomandata consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta.

18.3 Il termine di 8 (otto) giorni può, in caso di urgenza, essere ridotto fino a 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In tale circostanza le modalità di invio dell'avviso di convocazione dovranno essere tali da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il termine di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

18.4 L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Assemblea totalitaria

Art. 19.

19.1 In mancanza delle formalità di cui all'Art. 18, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- (a) è rappresentato l'intero capitale sociale;
- (b) sono presenti tutti gli amministratori; e

(c) sono presenti tutti i sindaci effettivi se nominati.

Diritto di intervento all'assemblea

Art. 20.

20.1 Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione, fermo l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Art. 21.

21.1 L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.2 La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza

Art. 22.

22.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare in assemblea da altri, anche non soci, mediante delega scritta da conservare agli atti. La persona nominata può rappresentare anche più soci, e può essere scelta anche tra gli amministratori e i sindaci.

22.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea.

Presidenza dell'assemblea

Art. 23.

23.1 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o, in sua assenza, dall'amministratore delegato o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dai presenti a maggioranza degli stessi.

Verbale dell'assemblea

Art. 24.

24.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto, anche tra i non soci, dal presidente. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

(a) la regolare costituzione dell'assemblea;

(b) l'identità e la legittimazione dei presenti;

(c) lo svolgimento della riunione;

(d) il risultato delle votazioni;

(e) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

(f) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Intervento del notaio

Art. 25.

25.1 Il verbale della deliberazione dell'assemblea è redatto da notaio quando ciò sia richiesto dalla legge o dal presidente dell'assemblea stessa.

Quorum assembleari sino alla data rilevante

Art. 26.

26.1 Sino alla Data Rilevante, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale e le deliberazioni assembleari, con le sole eccezioni di quanto indicato ai successivi paragrafi 26.2 e 26.3, potranno essere assunte solo ove vi sia il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e vi sia il voto favorevole di Luciano Martini.

26.2 Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di seguito elencate potranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale:

(a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; e

(b) operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile, limitatamente alla ricostituzione del capitale sociale nei limiti del minimo legale.

26.3 Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di seguito elencate potranno essere assunte, ferma la maggioranza del capitale sociale (1) sino al momento di efficacia dei trasferimenti di cui al Riassetto Fratelli, esclusivamente ove vi sia il voto favorevole di Andrea Martini, Gian Maria Martini, Oliver Martini e di Luciano Martini; (2) dal momento dell'efficacia dei trasferimenti di cui al Riassetto Fratelli esclusivamente ove vi sia il voto favorevole di Holdco e di Luciano Martini:

(a) operazioni sul capitale della Società - diverse dall'Integrazione e da quelle di cui agli artt. 2482-bis o 2482-ter - (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni diverse da quelle disciplinate dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, scissioni proporzionali e non proporzionali, aumenti di capitale, emissione di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti di sottoscrivere Quote);

(b) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

(c) operazioni che comportino una modificazione dei diritti dei soci;

(d) Modifiche Statutarie Rilevanti;

(e) operazioni che devono essere assunte dal consiglio di amministrazione all'unanimità ai sensi del paragrafo 33.4 che fossero avocate ai soci ai sensi dell'art. 2479, primo comma, codice civile.

Quorum assembleari dalla data rilevante

Art. 27.

27.1 A partire dalla Data Rilevante, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera solo ove vi sia il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e il voto favorevole di HoldCo, fatta eccezione per le deliberazioni di seguito indicate che potranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale:

(a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

(b) decisioni di compiere operazioni sul capitale di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter codice civile, limitatamente alla ricostituzione del capitale sociale nei limiti del minimo legale.

Emissione di titoli di debito

Art. 28.

28.1 La Società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati, ai sensi dell'art. 2483 del codice civile. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea con le maggioranze qualificate di cui al paragrafo 26.3 sino alla Data Rilevante e di cui all'Art. 27 dalla Data Rilevante.

Nomina del consiglio di amministrazione

Art. 29.

29.1 Sino alla Data Rilevante la Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quattro amministratori nominati in forza dei diritti particolari di cui all'Art. 10. Dalla Data Rilevante la Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori nominati in forza dei diritti particolari di cui all'Art. 10.

29.2 I soci nominati amministratori, ovvero gli amministratori designati dai soci in caso di impedimento oggettivo, in forza dei diritti particolari di cui al precedente Art. 10, sono nominati a tempo indeterminato e possono essere revocati unicamente per gravi irregolarità nella gestione della Società, per tale intendendosi la fattispecie di cui all'articolo 2476, terzo comma, del codice civile comunque per giusta causa.

29.3 In caso di revoca dei soci Gian Maria Martini, Andrea Martini e Oliver Martini dalla carica di amministratore, ovvero degli amministratori dagli stessi nominati in caso di impedimento oggettivo, spetterà al socio che aveva indicato l'amministratore revocato di nominare il nuovo amministratore, fermo restando che non potrà essere rinominato il soggetto revocato ove tale revoca fosse avvenuta per gravi irregolarità nella gestione della Società, per tale intendendosi la fattispecie di cui all'articolo 2476, terzo comma, del codice civile comunque per giusta causa. Resta inteso che i soci revocati potranno essere rinominati amministratori nel caso in cui il provvedimento di cui all'art. 2476, terzo comma, cod. civ. venga successivamente revocato oppure venga accertata con provvedimento giudiziale esecutivo l'insussistenza della giusta causa di revoca e, al momento di tale revoca accertamento, sia ancora titolare del diritto di nomina degli amministratori di cui al precedente Art. 10. La previsione del presente paragrafo non si applica al socio Luciano Martini il cui diritto particolare di essere nominato presidente del consiglio di amministrazione cessa e perde efficacia immediatamente in caso di revoca per gravi irregolarità nella gestione della Società, per tale intendendosi la fattispecie di cui all'articolo 2476, terzo comma, del codice civile, fatto salvo il diritto di essere nominato nuovamente amministratore ove il provvedimento di revoca sia revocato e/o diventi inefficace.

Presidente del consiglio di amministrazione

Art. 30.

30.1 Sino alla Data Rilevante Luciano Martini avrà il diritto di nominare se stesso presidente del consiglio di amministrazione.

30.2 Dalla Data Rilevante il consiglio di amministrazione eleggerà tra i suoi componenti il presidente a maggioranza semplice.

Deleghe di poteri e amministratori delegati

Art. 31.

31.1 Sino alla Data Rilevante il consiglio di amministrazione delega a Luciano Martini i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le materie di cui al paragrafo 33.4 e ferme comunque le prerogative in via inderogabile spettanti al consiglio di amministrazione nella sua collegialità.

31.2 Gian Maria Martini ha il diritto particolare di nominare, dalla Data di Efficacia e sino alla Data Finale, sé stesso amministratore delegato con l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione dei poteri con firma singola di:

(i) ordinaria amministrazione, per tale intendendosi le decisioni direttamente inerenti la gestione corrente dell'Attività Industriale svolta con criteri coerenti rispetto a quelli utilizzati nella gestione della Società, anche ove eccedenti i limiti di spesa di cui al successivo punto ii) purché in tal caso esclusivamente riferiti ai seguenti casi: ad acquisti di materie prime e sussidiarie, a servizi di trasporto e/o a utenze relative alle forniture energetiche, per il fabbisogno produttivo della Società anche per un intero esercizio e/o alla stipula dei relativi contratti di copertura, anche ove riferiti alla valuta di acquisto;

(ii) straordinaria amministrazione, per tale intendendosi la facoltà di effettuare investimenti entro i seguenti limiti di spesa: a) Euro 5 milioni per singola operazione o per operazioni tra loro collegate, e b) Euro 15 milioni per esercizio.

31.3 Dalla Data Finale il consiglio di amministrazione eleggerà tra i suoi componenti l'amministratore delegato, decidendone i relativi poteri, a maggioranza semplice.

Riunioni del consiglio di amministrazione

Art. 32.

32.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente o due dei suoi membri lo convochino con le modalità di cui al successivo paragrafo 32.2, oppure quando sia stata fatta richiesta da un sindaco.

32.2 Nell'avviso scritto di convocazione, da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo, via lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta, telefax, telegramma o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di 1 (un) giorno lavorativo, deve essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Quorum consiliari sino alla data rilevante

Art. 33.

33.1 Sino alla Data Rilevante le riunioni del consiglio di amministrazione saranno disciplinate dal presente Art. 33.

33.2 Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 33.4, il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente è dirimente.

33.3 Nessuna deliberazione potrà peraltro essere assunta senza il voto favorevole del presidente.

33.4 Tutte le decisioni relative alle seguenti materie potranno essere assunte solo dal consiglio di amministrazione, e quindi non saranno delegabili, e soltanto con il voto favorevole di tutti e quattro gli amministratori nominati ai sensi dell'Art. 10:

(a) proposte di operazioni sul capitale della Società- diverse dall'Integrazione e da quelle di cui agli artt. 2482-bis o 2482-ter codice civile - (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni diverse da quelle disciplinate dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, scissioni proporzionali e non proporzionali, aumenti di capitale, emissione di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti di sottoscrivere Quote);

(b) proposte relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale della Società, fermo restando che non costituiscono modificazioni significative dell'oggetto sociale, e quindi non dovranno essere adottate all'unanimità, le delibere aventi ad oggetto atti di disposizione dell'azienda o di parte di essa;

(c) proposte relative a Modifiche Statutarie Rilevanti;

(d) proposte relative a operazioni che comportino la modificazione dei diritti dei soci o che comunque siano idonee a modificare l'assetto di governance disciplinato dal presente statuto;

(e) conferimento di delega e/o istruzioni di voto al delegato a rappresentare la Società nell'assemblea delle società controllate relative a deliberazioni che siano idonee a causare gli effetti di cui ai punti da (a) a (d) che precedono;

(f) proposte relative a decisioni concernenti diritti particolari (a titolo esemplificativo e non esaustivo ad es. relative alla loro concessione e/o costituzione, al loro esercizio, alla loro modifica, alla rinuncia agli stessi oppure relative a qualsiasi altro atto che riguardi gli stessi) da esercitarsi in altre società controllate o comunque partecipate da Società;

(g) convocazioni dell'assemblea dei soci per deliberare sulle precedenti materie (ove applicabili alle competenze dell'assemblea dei soci) o su quelle di cui al paragrafo 26.3.

Quorum consiliari dalla data rilevante

Art. 34.

34.1 Dalla Data Rilevante, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno disciplinate dal presente Art. 34.

34.2 Salvo quanto di seguito previsto nel successivo paragrafo 34.3, il consiglio di amministrazione si intenderà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

34.3 Tutte le decisioni relative alle seguenti materie potranno essere assunte solo dal consiglio di amministrazione, e quindi non saranno delegabili, e soltanto con il voto favorevole di tutti e tre gli amministratori nominati ai sensi del precedente paragrafo 29.1:

(a) proposte di operazioni sul capitale, diverse dall'Integrazione e da quelle di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter codice civile (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni diverse da quelle disciplinate dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, scissioni proporzionali e non proporzionali, aumenti di capitale, emissione di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti di sottoscrivere Quote);

(b) proposte relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale della Società;

(c) proposte relative a Modifiche Statutarie Rilevanti;

(d) proposte relative a operazioni che comportino una modificazione dei diritti dei soci o che comunque siano idonee a modificare l'assetto di governance disciplinato dal presente statuto;

(e) conferimento di delega e/o istruzioni di voto al delegato a rappresentare la Società nell'assemblea delle società controllate relative a deliberazioni che siano idonee a causare gli effetti di cui ai punti da (a) a (d) che precedono o la nomina degli organi sociali nelle Società Rilevanti;

(f) decisioni in merito al gradimento a favore dei terzi cessionari ai sensi del paragrafo 12.6;

(g) decisioni relative ai diritti particolari (a titolo esemplificativo e non esaustivo ad es. relative alla loro concessione e/o costituzione, al loro esercizio, alla loro modifica, alla rinuncia agli stessi oppure relative a qualsiasi altro atto che riguardi gli stessi) da esercitarsi in altre società controllate o comunque partecipate dalla Società;

(h) Operazioni Sensibili;

(i) convocazioni dell'assemblea dei soci per deliberare sulle precedenti materie (ove applicabili alle competenze dell'assemblea dei soci) o su quelle di cui al paragrafo 26.3.

Presidenza delle riunioni e verbale

Art. 35.

35.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato a maggioranza degli amministratori presenti.

35.2 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dal presidente anche al di fuori dei suoi membri.

Intervento in video/audio conferenza

Art. 36.

36.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di audiocomunicazione o audiovideocomunicazione a condizione che:

(a) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri;

(b) ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

36.2 Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Revoca degli amministratori

Art. 37.

37.1 I soci nominati amministratori direttamente, ovvero gli amministratori designati direttamente dagli stessi, in virtù dei diritti particolari di cui al precedente Art. 10 decadranno immediatamente dalla carica e comunque potranno essere immediatamente e liberamente revocati dall'assemblea e potranno allo stesso modo essere revocati tutti i poteri da parte del Consiglio di Amministrazione, il tutto senza alcun diritto al risarcimento del danno o altro indennizzo a suo favore, dal momento in cui il socio perda il diritto particolare di ricoprire la carica di amministratore ovvero di nominare l'amministratore.

Rappresentanza della società

Art. 38.

38.1 Al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri allo/agli stesso/i attribuito/i, allo/agli amministratore/i delegato/i è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di: (i)

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti; (ii) nominare direttori e procuratori speciali e deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Compensi

Art. 39.

39.1 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

39.2 Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato partecipazioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

39.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Organi di controllo collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 40.

40.1 Il collegio sindacale, ove nominato se richiesto dalla legge o l'assemblea ne ravvisi l'opportunità, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti iscritti nell'apposito registro previsto dall'articolo 2397 del codice civile. La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, secondo quanto deciso dai soci all'atto della nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, oppure dal collegio sindacale ove consentito dalla legge.

40.2 Sino alla Data Rilevante è attribuito a Luciano Martini il diritto di nominare tutti i membri del collegio sindacale.

40.3 Dalla Data Rilevante è attribuito ad Andrea Martini, Gian Maria Martini e Oliver Martini (i) singolarmente, il diritto di nominare un sindaco effettivo per ciascuno di essi e (ii) congiuntamente il diritto di nominare due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale sarà nominato a maggioranza semplice dall'assemblea dei soci.

40.4 In mancanza dell'esercizio (integrale o parziale) del diritto da parte dei soci di cui ai precedenti paragrafi 40.2 e 40.3, la nomina dei componenti del collegio sindacale compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c. con riferimento ai membri non nominati ai sensi dei predetti paragrafi.

40.5 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

40.6 In caso di morte, di rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il membro supplente più anziano. I nuovi sindaci restano in carica fino alla nomina da parte del socio che ha nominato il sindaco cessato. Il sindaco in sostituzione sarà nominato dal socio che ha nominato il sindaco cessato. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

40.7 Al collegio sindacale si applicano comunque le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

40.8 Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di audio e video comunicazione con le modalità previste al precedente Art. 36.

Revisore legale

Art. 41.

41.1 L'assemblea dei soci - su proposta motivata del collegio sindacale e con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale - potrà eleggere per la revisione legale dei conti un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

41.2 Il revisore resta in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

41.3 Le funzioni, le competenze ed i poteri del revisore sono disciplinati dalle norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Esercizio sociale

Art. 42.

42.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio

Art. 43.

43.1 L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Utili

Art. 44.

44.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Scioglimento e liquidazione

Art. 45.

45.1 Nei casi previsti dalla legge, i soci determineranno la procedura per la liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri, la retribuzione e i criteri di liquidazione.

Comunicazioni

Art. 46.

46.1 Tutte le comunicazioni ai soci dovranno essere inviate ai corrispondenti indirizzi (completi di numero di fax e indirizzo di posta elettronica) risultanti dal libro soci.

46.2 Le variazioni degli indirizzi dovranno essere annotate nel libro soci a cura di un amministratore. Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla Società devono essere effettuate all'indirizzo della Società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Rinvio

Art. 47.

47.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to Luciano Martini

F.to Carlo Marchetti notaio

Annexe B. Situation au 30 novembre 2013 de la société absorbante

UNIGRA' S.r.l.

Sede legale in Conselice (Ra), Via Gardizza 9/B

Codice Focale e P.IVA n. 02403240399

Capitale Sociale Euro 19.886.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Ravenna al n. 02403240399

Situazione patrimoniale al 30 novembre 2013 ex art. 2501-quater codice civile

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale	30 NOVEMBRE 2013	31 DICEMBRE 2012
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI		
ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	184.842	261.467
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	137.108	82.604
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.019	2.608
6) immobilizzazioni in corso e acconti	68.918	25.169
7) altre	432.718	306.988
totale I	827.605	678.836
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	22.946.812	21.105.201
2) impianti e macchinario	112.689.062	121.088.237
3) attrezzature industriali e commerciali	414.231	306.390
4) altri beni	982.125	508.494
5) immobilizzazioni in corso e acconti	6.809.955	7.062.368

totale II	143.842.185	150.070.690
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	67.833.238	75.896.528
b) imprese collegate	2.001	2.001
d) altre imprese	361.752	361.752
totale I)	68.196.991	76.260.281
2) crediti:		
d) verso altri		
esigibili oltre 12 mesi	127.349	131.048
totale 2)	127.349	131.048
totale III	68.324.340	76.391.329
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	212.994.130	227.140.855
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	53.620.369	82.568.612
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	14.284.506	8.547.192
4) prodotti finiti e merci	19.163.931	16.703.849
totale I	87.068.806	107.819.653
II Crediti		
1) verso clienti		
esigibili oltre 12 mesi	254.203	254.704
esigibili entro 12 mesi	63.358.444	30.348.730
totale 1)	63.612.647	30.602.934
2) verso imprese controllate		
esigibili oltre 12 mesi	0	0
esigibili entro 12 mesi	60.921.303	53.503.041
totale 2)	60.921.303	53.503.041
3) verso imprese collegate		
esigibili oltre 12 mesi	0	0
esigibili entro 12 mesi	0	0
totale 3)	0	0
4) verso imprese controllanti		
esigibili oltre 12 mesi	0	0
esigibili entro 12 mesi	0	0
totale 4)	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili oltre 12 mesi	817.396	817.396
esigibili entro 12 mesi	4.224.154	6.243.304
totale 4-bis)	5.041.550	7.060.700
4-ter) Imposte anticipate		
esigibili oltre 12 mesi	6.087.323	389.849
esigibili entro 12 mesi	1.866.270	273.556
totale 4-ter)	7.953.593	663.405
5) verso altri		
esigibili oltre 12 mesi	0	251.143
esigibili entro 12 mesi	42.130.951	32.344.791
totale 5)	42.130.951	32.595.934
totale II	179.660.044	124.426.014
III Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari	7.413.133	18.961.641
3) denaro e valori in cassa	18.558	13.013

totale IV	7.431.691	18.974.654
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	274.160.541	251.220.321
D) RATEI E RISCONTI		
ratei e risconti attivi	1.239.237	1.713.504
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.239.237	1.713.504
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	488.393.908	480.074.680
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	19.886.000	19.886.000
III Riserve di rivalutazione	23.233.891	23.233.891
IV Riserva legale	509.320	0
VII Altre riserve:		
fondo accantonamento contributi		
ex art. 55L. 917/86	4.461.722	4.461.722
versamento soci in conto capitale	120.367.000	120.367.000
riserva da arrotondamento bilancio	1	5
totale VII	124.828.723	124.828.727
VIII Utili/(perdite) portati a nuovo	6.541.525	(1.635.552)
IX Utile/(perdita) del periodo	11.551.029	10.186.397
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	186.550.488	176.499.463
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	222.903	112.903
2) fondi per imposte, anche differite	572.259	601.755
3) altri fondi per rischi e oneri	3.828.549	3.720.568
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	4.623.711	4.435.226
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.057.499	3.058.754
D) DEBITI		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre 12 mesi	9.209.700	9.209.700
esigibili entro 12 mesi	0	0
totale 3)	9.209.700	9.209.700
4) debiti verso banche		
esigibili oltre 12 mesi	21.383.784	35.077.761
esigibili entro 12 mesi	158.392.559	133.131.480
totale 4)	179.776.343	168.209.241
6) acconti		
esigibili oltre 12 mesi	0	0
esigibili entro 12 mesi	263.542	189.787
totale 6)	263.542	189.787
7) debiti verso fornitori		
esigibili oltre 12 mesi	0	0
esigibili entro 12 mesi	46.668.513	54.861.661
totale 7)	46.668.513	54.861.661
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili oltre 12 mesi	72.796	72.796
esigibili entro 12 mesi	3.620.723	11.838.805
totale 9)	3.693.519	11.911.601
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili oltre 12 mesi	0	0
esigibili entro 12 mesi	0	159
totale 10)	0	159
11) debiti verso imprese controllanti		
esigibili oltre 12 mesi	0	0

esigibili entro 12 mesi	0	0
totale 11)	0	0
12) debiti tributari		
esigibili oltre 12 mesi	2.735.158	0
esigibili entro 12 mesi	11.894.050	963.667
totale 12)	14.629.208	963.667
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili oltre 12 mesi	0	0
esigibili entro 12 mesi	985.123	990.196
totale 13)	985.123	990.196
14) altri debiti		
esigibili oltre 12 mesi	20.000.000	30.000.000
esigibili oltre 12 mesi	17.010.847	16.920.489
totale 14)	37.010.847	46.920.489
TOTALE DEBITI D)	292.236.795	293.256.501
E) RATEI E RISCONTI		
ratei e risconti passivi	1.925.415	2.824.736
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	1.925.415	2.824.736
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	488.393.908	480.074.680
CONTI D'ORDINE		
a) Fidejussioni emesse da terzi nel nostro interesse	36.257.513	46.474.092
b) Fidejussioni ricevute	10.739.409	9.162.469
c) Fideiussioni prestate:		
nell'interesse di aoo.controllate	8.300.000	5.800.000
nell'interesse di altre società	3.000.000	3.000.000
d) Impegni per valuta estera da ricevere	97.732.972	131.847.355
e) Impegni per valuta estera da consegnare	45.908.911	38.811.067
f) Impegni in valuta per merce da ricevere	131.073.168	50.104.697
g) Impegni in valuta per merce da consegnare	21.943.722	16.613.850

Conto economico

Conto Economico	30 NOVEMBRE 2013	31 DICEMBRE 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	397.430.814	432.987.668
2) variazioni delle rimanenze		
a) dei semilavorati e prod.c/lav.	5.737.315	(6.813.185)
b) dei prodotti finiti	2.283.546	5.387.041
totale 2)	8.020.861	(1.426.144)
5) altri ricavi e proventi		
a) contributi in conto esercizio	0	57.962
b) plusvalenze da alienazione immobilizzazioni	15.961	3.574
c) proventi diversi	40.052.165	33.468.548
totale 5)	40.068.126	33.530.084
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	445.519.801	465.091.608
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
a) materie prime	(270.103.058)	(365.490.574)
b) materie sussidiarie	(15.592.751)	(14.881.054)
c) materiali di consumo	(3.926.348)	(3.863.773)
d) merci	(1.464.342)	(1.384.009)
totale 6)	(291.086.499)	(385.619.410)
7) per servizi		
a) relativi ad acquisti	(4.120.946)	(4.411.286)
b) industriali	(17.234.177)	(20.472.652)

c) commerciali	(19.648.153)	(18.315.943)
d) amministrativi	(4.896.822)	(5.092.726)
totale 7)	(45.900.098)	(48.292.607)
8) per godimento di beni di terzi		
a) fitti passivi	(83.383)	(69.931)
b) canoni di noleggio	(1.242.273)	(1.181.151)
totale 8)	(1.325.656)	(1.251.082)
9) per il personale		
a) salari e stipendi	(13.762.492)	(14.135.993)
b) oneri sociali	(4.230.223)	(4.377.604)
c) trattamento di fine rapporto	(1.008.574)	(1.046.136)
d) trattamento di quiescenza e simili	(80.304)	(86.650)
e) altri costi	(318.524)	(320.152)
totale 9)	(19.400.117)	(19.966.535)
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	(338.667)	(469.368)
b) amm. to delle immobilizzazioni materiali	(20.459.424)	(21.500.963)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	(350.000)	(400.044)
totale 10)	(21.148.091)	(22.370.375)
11) variazioni delle rimanenze		
a) di materie prime	(29.650.567)	33.603.845
b) di materie sussidiarie	412.708	191.008
c) di materie di consumo	289.616	230.212
d) di merci	176.536	(24.697)
totale 11)	(28.771.707)	34.000.368
12) accantonamenti per rischi	(32.421)	(85.261)
14) oneri diversi di gestione	(1.401.996)	(1.020.686)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	(409.066.585)	(444.605.588)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	36.453.216	20.486.020
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazione	0	0
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- interessi attivi bancari	82.922	159.951
- interessi attivi da imprese controllate	777.425	941.598
- utili su contratti derivati su merci	63.424	5.245.743
- proventi finanziari diversi	73.191	68.893
totale 16)	996.962	6.416.185
17) interessi e altri oneri finanziari;		
d) interessi passivi e oneri finanziari diversi:		
- interessi passivi bancari	(3.579.795)	(5.201.027)
- interessi passivi da imprese controllate	(182.763)	(251.718)
- interessi passivi diversi	(453.924)	(635.297)
- oneri bancari e fidejussori	(775.931)	(777.945)
- perdite su contratti derivati su merci	0	(2.715.191)
totale 17)	(4.992.413)	(9.581.178)
17-bis) utili e perdite su cambi	(116.170)	(1.775.395)
totale 17-bis)	(116.170)	(1.775.395)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17 bis) C)	(4.111.621)	(4.940.388)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni		

a) di partecipazioni		
- iscritte tra le immob. finanziarie	99.899	3.729.405
totale 18)	99.899	3.729.405
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
- iscritte tra le immob. finanziarie	(8.487.434)	(746.085)
totale 19)	(8.487.434)	(746.085)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
(18-19) D)	(8.387.535)	2.983.320
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi straordinari:		
a) sopravvenienze e insussistenze attive	755.599	1.304.316
totale 20)	755.599	1.304.316
21) oneri straordinari:		
a) sopravvenienze e insussistenze passive	(163.657)	(205.413)
b) imposte relative ad esercizi precedenti	0	(54.708)
c) altri oneri straordinari	(50.222)	(27.939)
totale 21)	(213.879)	(288.060)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) E)	541.720	1.016.256
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	24.495.780	19.545.208
22) imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) correnti	(12.898.334)	(8.602.716)
b) differite	29.496	524.357
c) anticipate	(75.913)	(1.280.452)
totale b+c)	(46.417)	(756.095)
totale 22)	(12.944.751)	(9.358.811)
23) UTILE DELL'ESERCIZIO	11.551.029	10.186.397

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 NOVEMBRE 2013 EX ART. 2501-QUATER CODICE CIVILE

Nota integrativa

PREMESSA

Signori soci,

la situazione patrimoniale al 30 novembre 2013 della Società, redatta ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile, cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stata redatta con l'osservanza delle norme previste dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio, tenendo conto, inoltre, dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ed in particolare del principio contabile OIC n. 30 in materia di bilanci intermedi

La Unigrà S.r.l. opera nel settore della lavorazione, produzione e vendita di oli e grassi vegetali, margarine, cioccolato, surrogato di cioccolato, e semilavorati destinati in particolare all'industria e all'artigianato alimentare e dolciario. Rientra nell'oggetto delle sue attività anche la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresentate da biomasse liquide (oli vegetali).

La classificazione delle voci di stato patrimoniale e di conto economico rispecchia la schema indicato negli artt. 2424 e 2425 del codice civile; le voci che non compaiono hanno saldo zero nell'esercizio in corso e nell'esercizio precedente. Per la nota integrativa sono state adottate regole semplificate di presentazione in funzione del fatto che trattasi di "bilancio intermedio al 30 novembre 2013".

I prospetti di stato patrimoniale, conto economico e la nota integrativa sono redatti in unità di euro; i dati contabili in essi rappresentati si riferiscono ad un periodo inferiore all'esercizio.

Nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico è stato presentato, inoltre, il raffronto con i dati contabili relativi all'ultimo bilancio di esercizio approvato (bilancio chiuso al 31 dicembre 2012).

Principi e criteri di valutazione applicati

I principi e i criteri di valutazione a cui si è fatto riferimento per la redazione della presente situazione patrimoniale sono gli stessi previsti dal codice civile per i bilanci annuali, considerando il periodo contabile intermedio come un autonomo "esercizio". Conseguentemente, ogni elemento di costo o ricavo è stato contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo.

Non vi sono deroghe ai principi di redazione del bilancio e ai criteri di valutazione previsti dal codice civile, né vi sono variazioni dei criteri di valutazione rispetto a quelli adottati nell'ultimo bilancio di esercizio approvato. Tali criteri sono di seguito riassunti:

1. Immobilizzazioni immateriali. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo dei relativi oneri accessori, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. Il piano di ammortamento applicato non si discosta da quello utilizzato per l'esercizio precedente. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Le spese di ricerca e sviluppo di competenza del periodo sono state integralmente addebitate a conto economico.

Nel corso del periodo non sono state operate svalutazioni di cui all'art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile.

2. Immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e/o di costruzione, comprensivo degli oneri accessori, e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento. Il valore di costo di talune immobilizzazioni include rivalutazioni economiche e monetarie eseguite in precedenti esercizi ai sensi di specifiche disposizioni di legge. Il valore di bilancio di talune immobilizzazioni comprende, inoltre, l'allocazione di parte del disavanzo di fusione derivante dall'operazione di fusione per incorporazione delle società Martini Luciano & C. Sapa ed Unigrà SpA (società incorporate) nella società incorporante LM 938 Srl (dal 23/01/2012 Unigrà Srl). Per maggiori dettagli al riguardo, si fa rinvio a quanto indicato nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, utilizzando l'aliquota annua, opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all'intero esercizio. Si precisa che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati nel corso del periodo o comunque dismessi dal processo produttivo.

Il criterio di ammortamento applicato nel periodo non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti dell'esercizio precedente.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del periodo, risultano durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri sopra esposti, vengono iscritte a tale minor valore.

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate secondo l'aliquota applicabile al cespite stesso.

Gli eventuali contributi in conto impianti ottenuti a fronte di immobilizzazioni materiali vengono imputati direttamente a riduzione del costo "storico" dei beni ammortizzabili. Per effetto di questa modalità di rilevazione, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest'ultimo trovi esplicita evidenza nel conto economico.

Con riferimento agli immobili sociali costituiti da civili abitazioni, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento in quanto l'art. 2426, comma 1, n. 2), C.C., stabilisce che solo "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione". Sulla base di tale precetto codicistico sono stati esclusi dall'ammortamento sia i terreni, sia gli immobili abitativi che, stante le loro particolari modalità di utilizzo, non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso, riduzioni che risultano infatti compensate dalle "manutenzioni conservative" di cui sono oggetto, da addebitarsi a conto economico.

Il costo relativo all'acquisizione ed al mantenimento delle piante destinate alla silvicoltura è stato patrimonializzato tra le immobilizzazioni in corso di esecuzione fino al conseguimento dei ricavi derivanti dalla vendita del legname ottenuto con il taglio delle piante stesse.

3. Immobilizzazioni finanziarie. Le partecipazioni nelle società controllate, collegate e in altre imprese sono iscritte al valore di costo (comprensivo degli oneri accessori e/o di sottoscrizione), "rettificato" in ragione delle perdite ritenute essere "durevoli", o comunque iscrivibili ai sensi del disposto dell'articolo 2426, numero 3) del Codice Civile, in ragione dei risultati economici negativi e delle relative diminuzioni della consistenza patrimoniale ritenute di carattere durevole.

L'importo della svalutazione è stato rilevato attraverso un fondo di svalutazione diretta portato in diminuzione del costo delle partecipazioni; il rischio derivante dalle perdite eccedenti il patrimonio netto delle partecipate (deficit patrimoniale) riferito alle perdite del periodo, è rilevato mediante accantonamento in un apposito fondo "copertura perdite" delle partecipazioni, iscritto nel passivo, tra gli altri fondi per rischi e oneri, alla voce B.3). Nel caso in cui in periodi successivi venissero meno i motivi della svalutazione effettuata, viene effettuato il ripristino di valore fino a concorrenza della precedente svalutazione, per riportare la valutazione della partecipazione ad un valore non superiore a quello di costo originario.

I depositi cauzionali sono contabilizzati al valore presumibile di realizzazione.

4. Rimanenze. Le giacenze di magazzino sono valutate, per categorie omogenee per natura e valore, al costo di acquisto o di produzione configurato secondo il metodo "LIFO a scatti annuali".

In conseguenza di ciò, nel caso in cui la quantità alla fine del periodo sia eccedente rispetto a quella all'inizio del periodo, la quantità pari a quella iniziale viene valorizzata al costo già stratificato a quella data, mentre l'incremento di quantità viene valorizzato al costo medio di acquisto e/o di produzione dell'esercizio corrente.

Nel caso in cui la quantità alla fine del periodo sia inferiore a quella all'inizio si valorizza la quantità di fine periodo utilizzando i costi e le quantità delle singole classi "Lifo" piu' remote.

Qualora il costo così determinato risulti superiore al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, la valutazione della relativa giacenza di magazzino viene effettuata considerando quest'ultimo valore. Il valore di mercato che viene preso a tal fine in considerazione è:

- il valore netto di realizzo per la valutazione di merci, prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione, ovvero il prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita;

- il costo di sostituzione per la valutazione di materie prime, sussidiarie e semilavorati di acquisto, tenendo conto inoltre dell'eventuale valore netto di realizzo del prodotto finito in cui tali materiali entrano a far parte.

Nel calcolo del valore netto di realizzo viene tenuto conto anche delle operazioni di vendita effettuate tra la data di riferimento della situazione patrimoniale ed il periodo relativo alla sua predisposizione.

Nel caso in cui in periodi successivi venissero meno i motivi della svalutazione effettuata, viene effettuato il ripristino di valore fino a concorrenza della precedente svalutazione, per riportare la valutazione delle rimanenze ad un valore non superiore a quello di costo originario.

Per i prodotti congiunti con caratteristiche di sottoprodotti, il costo annuo di produzione è determinato con riferimento al valore netto di realizzo determinato sottraendo dal prezzo medio di vendita il margine e gli oneri di commercializzazione.

Unica eccezione alla configurazione di costo a "LIFO a scatti annuali" è rappresentata dalle giacenze di magazzino non fungibili; trattasi, in particolare, delle materie prime e semilavorati che risultano "viaggianti" alla fine del periodo; per esse si è proceduto alla valutazione adottando il metodo del costo specifico.

Le rimanenze di materie sussidiarie e di consumo obsolete o di lenta movimentazione, e in ogni caso le giacenze di magazzino eventualmente declassate in quanto non più utilmente commercializzabili, sono valutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.

5. Crediti. I crediti, sia di natura commerciale che di altra natura, sono contabilizzati al valore presumibile di realizzazione.

Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria, provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogative delle singole svalutazioni dei crediti ivi collocati. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. Vengono inoltre considerate, anche se conosciute dopo la chiusura del periodo e fino alla data di redazione della presente situazione patrimoniale, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.

6. Disponibilita' liquide. Il denaro ed altri valori in cassa e i depositi bancari, sono contabilizzati al valore nominale.

7. Ratei e risconti attivi. Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti, rispettivamente i proventi di competenza del periodo esigibili in periodi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura del periodo ma di competenza di periodi successivi. La voce ratei accoglie inoltre la contropartita patrimoniale relativa alla valutazione a fine periodo degli strumenti finanziari derivati su valute rappresentativi di operazioni fuori bilancio, qualora il relativo componente di reddito sia da iscriversi a conto economico in base a corretti principi contabili.

8. Fondi per rischi oneri. "per trattamento di quiescenza e obblighi simili"

Accoglie gli importi accantonati a fronte delle indennità deliberate e previste a favore degli amministratori in sede di cessazione del rapporto.

"per imposte, anche differite"

Accoglie le imposte differite deteamate secondo quanto descritto nel paragrafo imposte sul reddito.

"altri"

Accoglie gli stanziamenti per rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

9. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Il fondo trattamento di fine rapporto riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed al contratto collettivo di lavoro. In conseguenza della riforma del TFR introdotta dal Dlgs n. 252/05 tale voce non comprende la quota di TFR versata dall'azienda ai fondi di previdenza complementare e al fondo di Tesoreria INPS.

10. Debiti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

11. Ratei e risconti passivi. Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti, rispettivamente, i costi di competenza del periodo esigibili in periodi successivi, e i proventi percepiti entro la chiusura del periodo, ma di competenza di periodi successivi. La voce ratei accoglie inoltre la contropartita patrimoniale relativa alla valutazione a fine periodo degli strumenti finanziari derivati su valute rappresentativi di operazioni fuori bilancio, qualora il relativo componente di reddito sia da iscriversi a conto economico in base a corretti principi contabili.

12. Conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello stato. Le attività e le passività in moneta estera, sia che derivino da operazioni di natura finanziaria, sia che derivino da operazioni di natura commerciale, sono rilevate in contabilità in moneta di conto al cambio in vigore alla data in cui si effettua l'operazione. Allo stesso modo i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati con riferimento al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Le attività e le passività monetarie in valuta, in essere a fine periodo, sono adeguate al tasso di cambio a pronti a tale data. Le differenze positive o negative non realizzate che si originano dall'adeguamento di dette partite ai cambi di fine periodo sono imputate a conto economico alla voce "C. 17 - bis) Utili e perdite su cambi".

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura del periodo se la riduzione è giudicata durevole.

13. Riconoscimento dei ricavi. I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni contrattuali.

I ricavi per vendita di energia elettrica sono rilevati per competenza con riferimento al momento dell'immissione della stessa nella rete elettrica, sulla base dei dati risultanti da specifici strumenti di lettura. Tali ricavi, sono calcolati sulla base delle condizioni economiche risultanti dai rispettivi contratti di vendita già stipulati entro la chiusura del periodo.

I ricavi per certificati verdi prodotti dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili e qualificati come tali dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sono riconosciuti nell'esercizio di maturazione del certificato stesso, rappresentato da quello di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

I proventi finanziari sono stati imputati al conto economico per competenza.

14. Imposte sul reddito. Sono determinate commisurando il carico fiscale all'eventuale utile lordo del periodo, in applicazione delle vigenti norme tributarie e dell'aliquota fiscale annua effettiva; esse sono esposte nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D.12) Debiti tributari, al netto di eventuali acconti versati nell'esercizio e di altri crediti di imposta. Nel caso di posizione creditoria verso l'erario, b stesso viene esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce C.II. 4-bis) Crediti tributari

15. Imposte differite e anticipate. In ottemperanza al documento OIC 25, tali imposte sono state calcolate in base all'aliquota fiscale applicabile negli esercizi nei quali si prevede la manifestazione dell'effetto fiscale. La base di determinazione è rappresentata dalle differenze temporanee tra l'esercizio in cui saranno fiscalmente rilevanti e quello di competenza economica. Le imposte anticipate vengono iscritte solo se sussistono ragionevoli possibilità di recupero, in base a piani pluriennali che prevedono di realizzare redditi imponibili sufficienti al relativo recupero, Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione qualora detta distribuzione non risulti probabile.

Nello stato patrimoniale le imposte anticipate e le imposte differite sono rilevate separatamente rispettivamente nella voce C.II.4-ter) Imposte anticipate e B.2) Fondi per imposte, anche differite. Nel conto economico le imposte differite ed anticipate sono esposte alla voce "Imposte sul reddito dell'esercizio".

16. Rischi, Impegni, Garanzie. Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale; gli importi espressi in valuta estera sono stati convertiti in euro al cambio di fine periodo.

17. Contratti derivati su valute. Le operazioni a termine su valuta estera vengono effettuate dalla società allo scopo di coprirsi dal rischio di cambio sugli acquisti di materia prima e sulle vendite di prodotti finiti. Dette operazioni, però, non vengono specificatamente correlate alle attività e/o passività in bilancio o fuori bilancio che si intendono coprire ma vengono opportunamente gestite per avere assicurata "una copertura per massa" ovvero avere un monte valuta in acquisto pari ai rispettivi debiti ed impegni di acquisto di materia prima in valuta, ed un monte valuta in vendita pari ai rispettivi crediti ed impegni di vendita di prodotto finito in valuta. In conseguenza di ciò, per dette operazioni a termine su valuta, in essere alla fine del periodo, non sussiste una correlazione specifica per importo, durata e scadenza con le attività e/o passività in bilancio o fuori bilancio coperte e quindi non sussiste un sostanziale bilanciamento ovvero rapporto di efficacia tra le componenti valutative ad esse relative e quelle relative alle poste monetarie ed agli impegni contrattuali coperti.

Per le ragioni sopra esposte, a fini prettamente valutativi, dette operazioni, in essere a fine periodo, vengono considerate alla stregua di quelle di negoziazione. La loro valutazione è stata quindi effettuata riesaminando la posizione a fine periodo e rideterminando il valore come se l'operazione fosse rinegoziata a tale data. Pertanto, gli utili e le perdite su contratti a termine di tale natura sono stati determinati moltiplicando l'ammontare in valuta del contratto a termine per la differenza tra il cambio a termine corrente alla data di chiusura del periodo per scadenze temporali corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione e il cambio a termine contrattuale, in linea con la norma che regola la particolare materia.

(N.B. pour des raisons techniques, la suite du texte est publiée dans le Mémorial C n° 818 du 31.03.2014)

Référence de publication: 2014044930/1698.

(140051363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

Bashneft Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 180.623.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014020601/14.

(140024264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

ALG Luxco I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 174.431.

Statuts coordonnés, suite à une constatation d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 24 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 24 octobre 2013.

Référence de publication: 2014020574/12.

(140023658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

KSProjection S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8478 Eischen, 18, rue de Waltzing.

R.C.S. Luxembourg B 172.658.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014020904/10.

(140024049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Inter Prague S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 182.736.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2014020860/12.

(140024215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

HSS S.A. ou HSSL, HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 28.531.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2014020853/12.

(140024047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Lantiq Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.217.554,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 147.045.

Les comptes consolidés au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014022230/10.

(140026858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

HPMC3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 159.517.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014022146/10.

(140026887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

MNW Trade & Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 16, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 115.427.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 11 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014022274/10.

(140026685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

MNW Trade & Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 16, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 115.427.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 11 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014022275/10.

(140026686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

MMS Mercury Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 135.236.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014022273/9.

(140026713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.
